

VENERDÌ 15 MAGGIO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Prova delle cessioni intraUE: nuove regole con (limitato) effetto retroattivo - pag. 2
- Accertamenti: il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto e la sua notifica - pag. 4
- Decreto Rilancio: i precompilati IVA slittano al 2021 - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Aziende plurilocalizzate: si sdoppia l'iter per la Cassa in deroga - pag. 14
- Decreto Rilancio: sovvenzioni alle aziende per pagare il salario dei lavoratori - pag. 17
- Emergenza Covid-19: come interpretare le regole sulle trasferte nella Fase 2 - pag. 19
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a aprile 2020 - pag. 22

BILANCIO & CONTABILITÀ

- Sindaco-Revisore: quali procedure adottare ai tempi del COVID-19 - pag. 31

FINANZIAMENTI

- Liquidità per le imprese: quali sono le differenze tra le istruttorie bancarie - pag. 33
- Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro - pag. 35

IMPRESA

- Fallimento: istanze improcedibili fino al 30 giugno. E dopo? - pag. 41
- Sanzioni antitrust: pagamento prorogato al 1° ottobre 2020 - pag. 44

IN EVIDENZA

Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Arrivano con il decreto Rilancio due nuovi crediti d'imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Un primo bonus, concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, è diretto a favorire la riapertura delle attività economiche in sicurezza. Diversi gli aspetti interessanti del nuovo incentivo: cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese e possibilità di cedere il credito anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma piuttosto una nuova versione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità. A chi spettano le nuove agevolazioni?

Due nuovi **crediti d'imposta** per favorire l'adozione di misure di contenimento e contrastare la diffusione del **Coronavirus**. Li prevede il **decreto Rilancio**. Il primo beneficio copre le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per la **riapertura in sicurezza delle attività economiche**. Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma una **nuova versione** del credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di **mascherine e DPI**, introdotto



Decreto Rilancio: i precompilati IVA slittano al 2021

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Il decreto Rilancio interviene per l'ennesima volta sul termine per la messa a disposizione dei precompilati IVA, come prodotto derivato dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e dalla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri. In particolare, vengono accomunate nell'unico termine delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 le bozze precompilate dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, della liquidazione periodica dell'IVA e della dichiarazione annuale IVA. Il rinvio, si legge nella relazione illustrativa, è conseguenza del ritardo nell'adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica, obbligatorio dal prossimo anno.

L'ultimo provvedimento emanato dei corrispettivi giornalieri. in occasione dell'emergenza per la crisi sanitaria, tra i tanti rinvii di scadenze, interviene per l'ennesima volta sul termine per la messa a disposizione dei precompilati IVA, e degli scontrini telematici) e lo come prodotto derivato dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e dalla memorizzazione **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021**



Fisco

Le indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Prova delle cessioni intraUE: nuove regole con (limitato) effetto retroattivo

di Nicola Galleani d'Agliano - Senior partner - Studio P.Centore & associati

Nella circolare n. 12/E del 2020, sulla prova delle cessioni intraUE, l'Agenzia delle Entrate ha esaminato anche l'effetto retroattivo delle nuove disposizioni: secondo l'Agenzia, anche prima del 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi del regolamento UE, "la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro". L'affermazione non può che essere accolta con favore, anche se la portata retroattiva avrà un effetto molto limitato: non essendo prevista da una disposizione normativa, non avrà incidenza sui giudizi in corso, fermo restando il potere del giudice tributario di valutare gli elementi istruttori secondo la sua prudenza. Mentre, per gli accertamenti non ancora eseguiti, se le prove assumono la veste di presunzioni semplici, i verificatori ne contesteranno la valenza sulla base di elementi di carattere generale.

Ancora una volta si ripropone l'annoso e mai risolto problema della **prova del trasporto** per le cessioni intra-unionali di beni. Dal 1993, con introduzione del regime delle **operazioni intracomunitarie**, conseguente all'eliminazione delle barriere doganali, gli operatori economici vivono nell'incertezza di sapere se le operazioni che pongono in essere a destinazione di altri Stati possono essere effettuate in regime di non imponibilità.

Come noto, e ricordato dall'Agenzia nella circolare n. 12/E del 2020, il **regime di non imponibilità** si applica laddove sussistono le condizioni previste dall'art. 138 della direttiva n. 2006/112, recepita dall'art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Le difficoltà di provare il trasporto

Al di là delle condizioni relative alla qualificazione soggettiva del cliente e dell'onerosità della cessione, il punto centrale della questione riguarda la **prova del trasporto**. Questa, con il passare degli anni, è diventata una sorta di insormontabile prova diabolica che svuota di ogni contenuto la portata delle disposizioni della direttiva che regolano il regime di esenzione: poiché, in sede di verifica, qualsiasi documento che possa rappresentare l'effettuazione dell'operazione (ad esempio le fatture di trasporto oppure i documenti di trasporto) o la sostanza dell'operazione (cioè, a titolo esemplificativo, il pagamento del prezzo di vendita) viene preso in considerazione da parte dell'Ufficio attribuendogli però una valenza probatoria ben ristretta. A dire il vero, il problema nasce da una costruzione normativa che non si è rivelata adeguata nel venire incontro alle **esigenze di certezza del diritto** nelle operazioni intracomunitarie. Anzi, si può sostanzialmente osservare che la norma sia formulata in maniera tale da porre gli operatori nella impossibilità materiale di ottemperare alle prescrizioni che sono in essa previste.

Frustrando, così, il *dictum* della Corte di Giustizia che, invece, predica la necessità di garantire delle leggi certe e prevedibili nella loro applicazione, a maggior ragione "in presenza di una normativa che può comportare conseguenze finanziarie, al fine di consentire agli interessati di conoscere con esattezza l'estensione degli obblighi che essa impone loro" (Così, CGUE, Sent. 2 giugno 2016, C-81/15, Karelia, punto 45).

Del resto, ogni documento a supporto dell'operazione viene, di regola, formato dalle parti. E' quindi ovvio che tale documentazione, non essendo rilasciata da una pubblica autorità, non potrà mai avere un valore di prova legale piena ed esclusiva al punto da esaurire definitivamente l'onere, che incombe sull'operatore commerciale, di dimostrare l'esistenza dei presupposti di diritto per poter beneficiare del regime di non imponibilità.

Presunzioni per "aggirare l'ostacolo"

Tant'è vero che la Commissione europea prendendo atto delle difficoltà che gli operatori economici incontrano, ha avviato un confronto nell'ambito del VAT Expert Group che ha portato a formulare una proposta al Consiglio di modifica del regolamento UE n. 282/2011.

Partendo dalla premessa che l'art. 138 della direttiva non contiene alcuna indicazione in merito alla prova del trasporto, la Commissione ha proposto di **aggirare l'ostacolo**, introducendo nel regolamento di applicazione delle **presunzioni** in favore degli operatori economici, sulla falsariga delle presunzioni riguardanti il luogo di effettuazione di servizi B2B resi in via elettronica.

Tuttavia, la soluzione alla quale si è giunti appare di **portata limitata** e del tutto **insoddisfacente**. Infatti, non bisogna dimenticare che sulle operazioni intracomunitarie aleggia sempre il sospetto che esse si

inseriscano in una **frode** commessa (principalmente) dal proprio cliente.

La conseguenza è che, a fronte di tale pregiudizio, le prove documentali passino in secondo piano o che comunque debbano cedere il passo rispetto a una verifica complessiva dell'operazione.

Applicazione limitata

Se poi si scende ad esaminare nel dettaglio il contenuto dell'art. 45-*bis* del regolamento, emerge immediatamente che le presunzioni operano solo nelle ipotesi in cui il trasporto sia stato effettuato da un soggetto terzo rispetto sia al venditore che all'acquirente. In buona sostanza, anche laddove si volessero accogliere con favore le nuove disposizioni, la loro **applicazione è limitata**.

L'interpretazione delle Entrate

Purtuttavia, la novella può essere accolta con favore se e nella misura in cui la sua applicazione comporti una effettiva e concreta protezione degli operatori economici. Ed è proprio alla luce di questa considerazione che occorre esaminare il contenuto della circolare n. 12/E del 2020.

La prima impressione che se ne ricava è che, invece, l'Agenzia abbia sostanzialmente “declassato” l'art. 45-*bis* a mera **presunzione semplice**, sostenendo, tra l'altro, che le prove documentali in essa elencate non differiscono sostanzialmente da quelle alle quali l'Agenzia aveva già fatto riferimento in passato.

Su questo punto non si può che **dissentire**. L'intento del legislatore europeo, al quale ovviamente erano già noti i documenti ai quali si fa usualmente riferimento per i trasporti intracomunitari, era di “ribaltare” il rapporto tra il contribuente e il Fisco, introducendo per la prima volta una **presunzione a tutela degli operatori economici**.

A questo riguardo non deve sfuggire la portata e la novità del provvedimento che, appunto, ribalta il paradigma usuale che si basa su presunzioni “pro fisco” che spetta al contribuente superare.

In tema, il leit motiv sullo sfondo è quello che, normalmente l'onere della prova deve essere assolto dal Fisco mediante elementi oggettivi equiparabili, secondo la Cassazione, alla prova indiziaria o per presunzioni semplici. Ed è un approdo interpretativo che, in realtà, non è correttamente allineato alle indicazioni

della Corte di Giustizia la quale, nel caso di frode, richiede all'autorità tributaria di fornire delle presunzioni fattuali e, dunque, ontologicamente diverse dai meccanismi logico-induttivi previsti dal codice civile. Il che, in linea di principio, rende almeno dubbia l'automatica equiparazione tra le presunzioni “europee” e “nazionali” prospettata dalla Suprema Corte (per tutte cfr. Cass., sentenza n. 5823/2020).

Diversamente, con le nuove disposizioni il legislatore ha ben canalizzato e definito le fattispecie in cui il Fisco può disconoscere (refutare) la validità degli elementi di prova. Come riconosciuto dall'Agenzia, il disconoscimento del loro valore probatorio è ammesso nelle sole ipotesi indicate dalla norma e saranno i verificatori a dover dimostrare su base documentale che i fatti e le risultanze documentali non corrispondono alla realtà (errore, o falso materiale).

Conseguentemente, non è possibile porre sullo stesso piano le prove documentali tassativamente indicate nell'art. 45-*bis*, con i mezzi di prova forniti in via alternativa dalla prassi amministrativa che, siccome non rappresenta una fonte di legge, non può sovrapporsi ad una disposizione per giunta dell'ordinamento unionale. .

Effetto retroattivo

Infine, una riflessione riguardante l'effetto retroattivo delle nuove disposizioni. Secondo l'Agenzia “anche precedentemente al 1° gennaio 2020, in presenza della documentazione di prova ritenuta idonea ai sensi dell'articolo 45-bis, la stessa deve essere ammessa (con forza di presunzione relativa) quale dimostrazione dell'avvenuto arrivo dei beni nell'altro Stato membro”.

Ovviamente, l'affermazione dell'Agenzia non può che essere accolta con favore, anche se la portata retroattiva non potrà che avere un effetto molto limitato, atteso che non essendo prevista da una disposizione normativa non avrà alcuna incidenza sui giudizi in corso, fermo restando il potere del giudice tributario di valutare gli elementi istruttori secondo la sua prudenza. Mentre, per gli accertamenti non ancora eseguiti, se le prove assumono la mera veste di presunzioni semplici, i verificatori agiranno come di consueto contestandone la valenza sulla base di elementi di carattere generale (ad esempio le presunte anomalie sui prezzi).

Fisco

Nel decreto Rilancio

Accertamenti: il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto e la sua notifica

di Marco Cramarossa - Dottore commercialista in Bari - Presidente Comitato di Redazione AIDC Nazionale

Nel periodo dell'emergenza Covid-19 mancava solo il distanziamento tributario tra l'emissione dell'atto di accertamento e la sua notifica. Il decreto Rilancio prevede infatti il "rilancio" della proroga dei termini di decadenza delle annualità d'imposta in scadenza a fine 2020. In particolare, sarà possibile notificare, nello iato temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, gli atti di accertamento, contestazione, irrogazione sanzioni, recupero dei crediti di imposta, liquidazione e rettifica e liquidazione in scadenza entro fine 2020. Stessa sorte per le comunicazioni di irregolarità. Pertanto, gli atti verranno emessi nei termini decadenziali, ovvero entro il 31 dicembre 2020, ma notificati poi con "calma" entro la fine del 2021. Con quali conseguenze?

L'Esecutivo è tornato ad occuparsi della **decadenza degli accertamenti**, immaginiamo dopo ampia consultazione con il Ministero dell'Economia e, soprattutto, con l'Agenzia delle Entrate, all'indomani delle dichiarazioni del direttore **Enrico Maria Ruffini** nel corso dell'audizione presso le Commissioni riunite Finanze e Attività produttive della Camera del 22 aprile 2020.

Infatti, in base al decreto Rilancio, è prevista la proroga delle notifiche, nello iato temporale compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, degli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione in scadenza entro la fine del 2020. Stessa sorte per le **comunicazioni di irregolarità** ex articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Pertanto, in base all'art. 168, comma 1, del decreto, gli atti verranno **emessi nei termini decadenziali**, ovvero **entro il 31 dicembre 2020**, ma **notificati** poi con "calma" **entro la fine del 2021**, salve tuttavia le ipotesi di atti caratterizzati da indifferibilità e urgenza o funzionali all'adempimento. Abbandonando qualsiasi riferimento al famigerato art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, si è deciso di girare il selettore in direzione di una sorta di illusionismo pareidolitico del concetto di proroga.

Leggi anche Decreto Rilancio: accertamenti a struttura bifasica tra vecchi e nuovi termini di decadenza

Atto amministrativo tra esistenza ed efficacia

Vale la pena però di soffermarsi brevemente sulla nozione di **giuridica esistenza** e di **efficacia** di un atto amministrativo. Non ignorando certo il risalente dibattito che ha animato tanto la dottrina quanto la giurisprudenza, si ritiene, aderendo ad autorevole orientamento (Tesauro e Falsitta), che l'atto impositivo venga a giuridica esistenza e inizi a dispiegare i propri effetti

solo con la notifica al destinatario.

Allora, ciò che si vuole evidenziare è che la **proroga della notifica** altro non è che un **differimento sostanziale dei termini di decadenza**, pur se questi ultimi formalmente rimarrebbero ancorati alla data di emissione degli atti.

Nel senso di una proroga dei termini di decadenza depone, peraltro, lo stesso richiamo derogatorio all'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000 contenuto nell'*incipit* del comma 1 dell'art. 168.

Tutto ciò, come vedremo, potrebbe avere delle rilevanti **conseguenze**.

Secondo altra parte della dottrina, invece, la notificazione non incide affatto sull'esistenza dell'atto, né sulla sua validità, ma serve unicamente ad attestare la conoscenza legale del provvedimento stesso da parte del destinatario ai fini della sua efficacia.

Posta questa distinzione, la giurisprudenza a più riprese (*ex multis* Cassazione, ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27671), più adiacente all'ultimo orientamento rappresentato, ha stabilito che la **notifica** dell'atto sia una **condizione integrativa di efficacia** e non, quindi, un requisito di giuridica esistenza e di perfezionamento dello stesso. Tanto, sempre secondo la Cassazione, porta a ritenere che l'inesistenza o l'invalidità della notifica non possa determinare l'automatica inesistenza dell'atto, allorquando ne risulti, in modo inequivocabile, la piena conoscenza da parte del contribuente entro il termine di decadenza concesso per l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione finanziaria, su cui grava l'onere probatorio. Aspetto, quest'ultimo, affatto trascurabile, pur se collocato in una diversa prospettiva rispetto a quella cui si è dichiarato di aderire. Comunque la si pensi, da quanto sin qui rappresentato, è evidente che il contenuto dell'art. 168 rischia di mettere in moto una indefinita serie asintotica di

conseguenze e di giuste rimozioni dottrinali, posto che “disattiva” una serie di presidi normativi esistenti nell’ordinamento tributario domestico, tra i quali, ad esempio, l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 e lo specular art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, nei quali viene rigorosamente stabilita a pena di decadenza la tempistica di notifica (non di emissione) degli avvisi di accertamento.

Integrazione dell’accertamento possibile fino a fine 2021?

Vi è di più. La possibilità, a certe condizioni, di **integrare un precedente avviso di accertamento**, fino alla scadenza dei termini stabiliti dai commi 1 e 2 degli articoli 43 e 57 citati, unitamente all’utilizzo dell’accertamento parziale contemplato dall’art. 41-bis, deve indurre a un’ulteriore riflessione.

In una prospettiva garantista per il contribuente, la giurisprudenza ha da tempo sostenuto che il presupposto per l’integrazione o la modificazione del precedente avviso, costituito dalla sopravvenuta conoscenza di **nuovi fatti ed elementi**, va riscontrato **con riferimento alla data dell’avviso** stesso. Tale data è da intendersi come il **giorno della notificazione** dell’accertamento in rettifica, non anche alla data anteriore in cui sia stato confezionato e sottoscritto il documento, posto che quest’ultimo riferimento temporale è un elemento concretamente verificabile dalla sola Amministrazione finanziaria.

In tal senso, il comma 5 dell’art. 168 si affretta ad evidenziare che, al fine del differimento dei termini di cui al presente articolo, l’elaborazione o l’emissione degli atti o delle comunicazioni è provata anche dalla data di elaborazione risultante dai sistemi informativi dell’Agenzia delle Entrate, compresi i sistemi di gestione documentale dell’Agenzia medesima.

Scardinato però, ad opera del decreto Rilancio, il principio che governa sia l’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 che l’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972, l’integrazione di un atto emesso entro fine 2020 e notificato nel corso del 2021 potrebbe avvenire entro tale ultimo maggior termine, sovvertendo così un teorema giurisprudenziale mirato alla tutela del contribuente.

Sul fronte penale tributario

Il rischio significativo potrebbe essere quello di una notizia di reato inviata alla Procura della Repubblica dalla Guardia di Finanza in seno a un procedimento di ispezione, verifica o controllo di un contribuente rispetto alle annualità in scadenza a fine 2020.

In tal caso, i rilievi dei verificatori, all’esito delle valutazioni dell’Ufficio, sarebbero trasfusi in un atto emesso entro il 31 dicembre 2020, ma potenzialmente

notificabile e, quindi, conoscibile dal contribuente dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

Il soggetto verificato vedrebbe così avviate le **indagini preliminari** potendo disporre dell’avviso di accertamento solo in un momento molto successivo. Senza contare che l’atto potrebbe risultare ridimensionato, rispetto ai rilievi della GdF, sino al punto di perdere qualsivoglia spessore penale inizialmente ravvisato dai verificatori, anche se questo è in verità un problema da sempre immanente.

In generale, quello appena rappresentato è comunque un non-problema sia per la GdF che per la consolidata giurisprudenza, posto che il PVC redatto dalla GdF rientrerebbe nella categoria dei documenti extraprocedurali ricognitivi di natura amministrativa, acquisibili e utilizzabili come prova ai sensi dell’art. 234 c.p.p. I giudici di legittimità hanno precisato che, nel momento in cui emergono **indizi di reato** e non meri sospetti, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’art. 220 disp. att. c.p.p., con la conseguenza che la parte del PVC compilato prima dell’insorgere degli indizi ha sempre efficacia probatoria ed è utilizzabile, mentre non è tale quella redatta successivamente nel caso non siano state rispettate le disposizioni del codice di rito. Pertanto, per la GdF, considerato il tendenziale favore della giurisprudenza, sia pure con diverse declinazioni, e attesa l’utilizzabilità in sede penale dei contenuti del PVC, deve essere sempre valutata con favore l’opportunità dell’inoltro del documento all’Autorità Giudiziaria, fermo restando l’imprescindibile invio della comunicazione di notizia di reato. Tematica complessa che meriterebbe un separato approfondimento.

Tale problematica si ritiene non sia replicabile nel caso di verifiche e controlli condotti dall’Amministrazione finanziaria, attesa la prassi diffusa da parte degli Uffici di non inviare notizie di reato se non successivamente al decorrere dei 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento in seno al quale risulterebbe integrata una delle fattispecie del D.Lgs. n. 74/2000. Anzi, in quest’ultimo caso, la **scissione** tra la **data di emissione** e quella di **notifica** dell’atto assumerebbe quasi i tratti di una **misura di favore per il contribuente**.

Infine, la relazione illustrativa spiega che il contenuto dell’art. 168 è finalizzato ad **evitare la concentrazione di notifiche di atti** nei confronti dei contribuenti nel periodo successivo al termine del periodo di crisi dovuto all’emergenza epidemiologica da Covid-19, così consentendo agli Uffici “un più ampio lasso di tempo rispetto agli ordinari termini di decadenza dell’azione accertatrice”.

Con quest’ultima affermazione, la magia dell’illusione

subcosciente che ha sin qui mascherato la proroga con un distanziamento tributario svanisce improvvisamente, andando anche oltre la mera rubrica dell'art. 168. Inoltre, se le intenzioni fossero davvero quelle declinate nella relazione tecnica, non si comprende perché

non attuare un meccanismo meno complicato, come potrebbe essere, ad esempio, quello di emettere e notificare nei termini tutti gli atti in scadenza a fine 2020, congelando poi per un anno le successive attività di riscossione e di esecuzione.

Fisco

Anche registri IVA e LIPE

Decreto Rilancio: i precompilati IVA slittano al 2021

di Raffaele Rizzardi - Dottore commercialista, Rappresentante ANTI alla CFE

Il decreto Rilancio interviene per l'ennesima volta sul termine per la messa a disposizione dei precompilati IVA, come prodotto derivato dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e dalla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri. In particolare, vengono accomunate nell'unico termine delle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021 le bozze precompilate dei registri delle fatture emesse e degli acquisti, della liquidazione periodica dell'IVA e della dichiarazione annuale IVA. Il rinvio, si legge nella relazione illustrativa, è conseguenza del ritardo nell'adozione del nuovo tracciato della fattura elettronica, obbligatorio dal prossimo anno.

L'ultimo provvedimento emanato in occasione dell'emergenza per la crisi sanitaria, tra i tanti rinvii di scadenze, interviene per l'ennesima volta sul termine per la messa a disposizione dei precompilati IVA, come prodotto derivato dal Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica e dalla memorizzazione dei corrispettivi giornalieri.

Più precisamente l'art. 153 del decreto Rilancio sostituisce il comma 1 dell'art. 4, D.Lgs. n. 127/2015 (la Bibbia della fattura elettronica e degli scontrini telematici) e lo riscrive accomunando nell'unico termine delle **operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021** le bozze precompilate dei seguenti documenti:

- i registri delle fatture emesse e degli acquisti (il registro dei corrispettivi è già assorbito dalla trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri);
- la liquidazione periodica dell'IVA;
- la dichiarazione annuale IVA.

La norma sopprime il comma 1-bis, che prevedeva una diversa scansione temporale tra registri e liquidazioni (operazioni dal 1° luglio 2020) e dichiarazione annuale (dal 1° gennaio 2021).

In sintesi, non aveva molto senso prevedere due diverse decorrenze per elaborati che sono sempre tratti dalle informazioni presenti nel Sistema di Interscambio (SdI).

La relazione illustrativa al nuovo provvedimento ricorda innanzitutto che questo servizio sarà avviato in via sperimentale, e motiva l'ulteriore **rinvio** con il **ritardo nell'adozione del nuovo tracciato** della fattura elettronica, approvato con il provvedimento del 28 febbraio 2020 e reso **obbligatorio dal prossimo anno**.

Leggi anche e-fatture: nuovo tracciato xml obbligatorio dal 1° gennaio 2021

Così come si prevede - in funzione dell'emergenza sanitaria - di adottare misure transitorie per la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei **corrispettivi** per gli esercenti con volume d'affari inferiore a 400.000 euro. Questi ultimi dati non sono rilevanti per i registri

sopra indicati, ma vanno presi in considerazione per le liquidazioni periodiche e la dichiarazione annuale.

Precompilati IVA: quale utilizzo effettivo?

A questo punto viene da chiedersi quale sarà l'utilizzo effettivo di questi elaborati, in considerazione delle rilevanti **criticità** che possono derivare da un automatismo di trasposizione.

Non per nulla, in risposta ad alcuni quesiti, l'Agenzia delle Entrate aveva ipotizzato che le bozze (delle bozze, in quanto tale è anche l'elaborato successivo) saranno rese disponibili entro i primi giorni del mese successivo a quello di riferimento, utilizzando le informazioni pervenute sino a quel momento. Non dimentichiamo che le fatture possono essere **caricate entro 12 giorni** dalla loro data, ai quali deve aggiungersi il giorno che mediamente occorre al Sistema di Interscambio per eseguire le elaborazioni. E in tal caso bisognerà togliere dall'elaborazione successiva le fatture di cui si è già tenuto conto nel mese precedente.

I soggetti d'imposta potranno (o meglio dovranno) **verificare i dati proposti** dall'Agenzia delle Entrate e, se completi, **convalidarli** o, in caso contrario **modificarli** o **integrarli** nel dettaglio entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, dovendosi poi procedere alla liquidazione e all'eventuale versamento entro il 16.

Nel caso di convalida o integrazione nel termine suddetto, relativamente a ciascun trimestre, l'Agenzia procede all'elaborazione delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale.

Attenzione alle fatture di acquisto

Oltre alla sistemazione delle **sfasature temporali**, di cui si è detto in precedenza, bisognerà prestare particolare attenzione alle fatture di acquisto. Non esistendo al momento un sistema di accettazione o rifiuto da parte del destinatario della fattura, che è in vigore solo per le fatture alla pubblica amministrazione, c'è il rischio che possano arrivare fatture non di competenza

del destinatario o fatture con importi superiori a quelli dovuti. In entrambi i casi non può essere assolutamente esercitato il **diritto di detrazione** (in tutto o in parte), e si dovrà prevedere uno strumento per gestire queste possibili **discordanze**.

Registri precompilati IVA e pro-rata di detrazione

Questa procedura non sarà di grande ausilio alle **imprese con un flusso rilevante e costante di fatture**, sia emesse che ricevute, in quanto i sistemi contabili integrati si aggiornano quotidianamente, con i dovuti controlli di completezza, e sarebbe uno spreco di tempo procedere a una rielaborazione mensile di queste informazioni.

I precompilati saranno **prevalentemente** utilizzati dai numerosi **titolari di partita IVA**, che lavorano in proprio e che hanno mediamente un paio di fatture

attive al mese e all'incirca il doppio di fatture passive. Chiamiamoli "**piccoli contribuenti**".

Ma in questo caso il tema di maggior rilievo sarà quello di limitare la detrazione per gli acquisti relativamente ai quali questo diritto non spetti per intero, a cominciare dai costi per le auto.

Anche questo problema è stato posto all'Agenzia delle Entrate e la risposta è stata che nelle bozze dei registri degli acquisti verrà proposta una **percentuale di detraibilità** pari al 100%.

Sarà cura del contribuente indicare la corretta percentuale di detraibilità in fase di modifica delle bozze dei registri.

Anche questo è un ulteriore limite che condiziona l'utilità dei precompilati. L'esperienza ci dirà se il "piccolo contribuente" aspetterà la ricezione del file mensile, su cui lavorare, o se troverà più semplice utilizzare un file di excel da gestire nel corso del periodo.

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Invio tardivo di fattura immediata: quali sono le sanzioni?

La fattura immediata emessa oltre dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso. Lo ha reso noto l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 129 del 14 maggio 2020. La facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle elettroniche veicolate tramite SdI.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 129 del 14 maggio 2020 riguardante l'invio tardivo di **fatture immediate**.

L'art. 21 del decreto IVA, così come modificato dal Decreto fiscale DL n. 119 del 2018, con riferimento alle fatture emesse dal 1° luglio 2019, stabilisce che:

- la **fattura** deve contenere l'indicazione della **data** in cui è effettuata la cessione di beni o la prestazione di servizi ovvero data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché tale data sia diversa dalla data di emissione della fattura;

- è possibile emettere la fattura **entro dodici giorni** dall'effettuazione dell'operazione.

Orbene, è stato chiarito che la facoltà di emettere la fattura entro dodici giorni riguarda tutte le fatture, comprese quelle **elettroniche** veicolate tramite SdI. In tale evenienza, nel documento deve essere indicata la data dell'operazione mentre la data di emissione è valorizzata direttamente dallo SdI all'atto della trasmissione del file al sistema. La mancata o tardiva emissione della fattura nel termine, derivante anche dalla non tempestiva trasmissione allo SdI, è punita con le sanzioni previste dall'articolo 6 del D. Lgs. n. 471 del 1997, ossia, per ciascuna violazione:

- fra il novanta e il centoottanta per cento dell'imposta relativa all'imponibile non correttamente documentato con un **minimo di 500 euro**;

- da euro 250 a euro 2.000 quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo;

- tra il cinque ed il dieci per cento dei corrispettivi non documentati nel caso di operazioni non imponibili, esenti, non soggette ad IVA o soggette all'inversione contabile.

Allorquando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito si applica la sanzione

amministrativa da euro 250 a euro 2.000.

Occorre evidenziare che l'obbligo di **emissione della fattura** (analogica o elettronica) non è riconducibile tra gli adempimenti cui si applica la disposizione del DL n. 70 del 2011, per cui i versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

Detta disposizione, infatti, riguarda gli adempimenti che il contribuente deve assolvere nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, mentre la **fattura** (analogica o elettronica), è destinata alla controparte contrattuale affinché quest'ultima possa esercitare alcuni diritti fiscalmente riconosciuti (detrazione dell'I-VA e deduzione del costo).

Di conseguenza, la **fattura immediata** emessa oltre dodici giorni dall'effettuazione dell'operazione, ma comunque entro i termini della liquidazione periodica, è punibile con la sanzione da euro 250 a euro 2.000 per ciascuna operazione tardivamente documentata, salva comunque la possibilità di avvalersi dell'istituto del **ravvedimento operoso**.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

[Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 14/05/2020, n. 129](#)

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

730 precompilato: dal 14 maggio la trasmissione all'Agenzia delle Entrate

Dal 14 maggio i contribuenti possono accettare, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone, utilizzando le credenziali dell'Agenzia, la carta nazionale dei servizi o il pin dispositivo Inps. Lo ha ricordato l'Agenzia delle Entrate che ha sottolineato come dal 5 maggio, giorno in cui sono stati resi disponibili i modelli in modalità consultazione, 1,3 milioni di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato un comunicato stampa il 14 maggio 2020 riguardante **l'invio del 730 precompilato**.

Da quando è stata resa **disponibile online**, 1,3 milioni

di cittadini hanno visualizzato la propria dichiarazione dei redditi precompilata per consultare i dati caricati dalle Entrate, per un totale di quasi 2 milioni di accessi. In particolare, dal 5 maggio, giorno in cui l'Agenzia delle Entrate, con il supporto del partner tecnologico Sogei, ha reso disponibili i modelli in **modalità consultazione**, i più attivi in termini assoluti sono stati i contribuenti della Lombardia, con 315.814 utenti che hanno fatto l'accesso, seguiti dal Lazio con 171.571 utenti, dal Piemonte con 124.937 e dal Veneto con 123.811.

Adesso i contribuenti possono **accettare**, integrare o modificare il proprio 730, già compilato dall'Agenzia delle Entrate, e trasmetterlo direttamente dal computer di casa, oppure da tablet e smartphone, mediante le credenziali dell'Agenzia o mediante quelle dell'INPS, Spid o la Carta Nazionale dei Servizi.

Dal 14 maggio è anche possibile modificare il **modello Redditi**, che potrà essere inviato dal 19 maggio al 30 novembre.

Sempre dal 14 maggio è inoltre disponibile una guida dedicata al **730 precompilato**, scaricabile dal sito dell'Agenzia delle Entrate che spiega le procedure da seguire per inviare la propria dichiarazione, da come richiedere le abilitazioni necessarie a come verificare il **rimborso spettante**, da come annullare un 730 già inviato, se è stato commesso un errore, a come predisporre una dichiarazione congiunta. Inoltre, vengono ricordate tutte le **scadenze**, le novità di quest'anno e i vantaggi del "fai da te".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 14/05/2020

Fisco

Dal MEF

Versamenti delle accise sui prodotti energetici: termini differiti al 20 maggio

I termini relativi ai versamenti delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica previsti per il giorno 16 maggio sono differiti al giorno 20 maggio dal decreto legge 'Rilancio', approvato dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze con il comunicato stampa del 14 maggio 2020 n. 102, in cui ha evidenziato che la proroga tecnica prevista per maggio è disposta per consentire ai contribuenti di ricalcolare correttamente il versamento in scadenza.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato in data 14 maggio 2020 un comunicato stampa sul **versamento delle accise**.

I termini relativi ai versamenti delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica previsti per il giorno 16 maggio sono differiti al giorno **20 maggio** dal decreto legge 'Rilancio', approvato dal Consiglio dei Ministri e di prossima pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In particolare, per tener conto degli effetti **dell'emergenza da Coronavirus** sui consumi di questi prodotti e del gas naturale, il decreto 'Rilancio' ha previsto anche una rimodulazione dei versamenti in scadenza tra maggio e settembre 2020.

La **proroga tecnica** prevista per maggio è disposta per consentire ai contribuenti di ricalcolare correttamente il prossimo versamento in scadenza.

Per le accise sui prodotti energetici, con esclusione del gas naturale, il decreto dispone che i versamenti relativi allo scorso mese di aprile possono essere effettuati entro il nuovo termine del **20 maggio** senza sanzioni e interessi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, comunicato 14/05/2020, n. 102

Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

Imposta municipale immobiliare (IMI) Bolzano: istituiti i codici tributo

L'Agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, dell'imposta municipale immobiliare (IMI), di cui all'articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di Bolzano 23 aprile 2014, n. 3. Il versamento deve infatti essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell'Agenzia delle entrate. Per tale ragione è stata emanata la risoluzione n. 23 del 14 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 23 in data 14 maggio 2020 con cui ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite modello F24, **dell'imposta municipale immobiliare (IMI)**, di cui all'articolo 1 della legge della Provincia Autonoma di

Bolzano 23 aprile 2014, n. 3.

Nello specifico, la legge della Provincia Autonoma di Bolzano n. 3 del 2014, ha istituito, a decorrere dall'anno 2014, l'imposta municipale immobiliare (IMI), che sostituisce integralmente sul proprio territorio le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura di servizi indivisibili.

Si prevede che il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Inoltre, è previsto che a decorrere dal 1° ottobre 2017 il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali può essere effettuato, tra l'altro, mediante il sistema dei versamenti unitari.

Per tale motivo per consentire il versamento, tramite modello F24, delle somme dovute a titolo di IMI, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "3980" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare su abitazione principale e relative pertinenze";
 - "3981" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per i fabbricati rurali strumentali";
 - "3982" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per le aree fabbricabili";
 - "3983" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per gli altri fabbricati";
 - "3984" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D";
 - "3985" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare - interessi";
 - "3986" denominato "IMI - Provincia Autonoma di Bolzano - Imposta municipale immobiliare - sanzioni".
- Inoltre con la risoluzione n. 24 del 14 maggio 2020 è stata soppressa la causale contributo "ENB1" denominata "Ente Nazionale Bilaterale per l'Ambiente e per la Sicurezza ENBAS".

Infatti, con la nota prot. n. 0089.0001654 dell'11 maggio 2020, l'INPS aveva chiesto la soppressione di questa causale contributo, istituita con la risoluzione n. 85/E del 3 luglio 2017.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 14/05/2020, n. 23

Agenzia delle Entrate, risoluzione 14/05/2020, n. 24

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Fatture oggettivamente inesistenti: l'assenza di danno erariale per il versamento dell'Iva non rende detraibile l'imposta

In caso di contestazione di f.o.i. l'onere della prova è a carico dell'Ufficio, che può però attestare la correttezza della propria tesi anche a mezzo di elementi presuntivi. La conseguente prova contraria del contribuente non può invece ridursi alla semplice dimostrazione della regolarità formale dell'operazione, dal punto di vista contabile e dell'effettività del pagamento della somma indicata in fattura. Per quanto riguarda la detraibilità dell'Iva, è altresì irrilevante l'eventuale assenza di danno all'Erario derivante dal versamento dell'imposta da parte del contribuente, atteso che in caso di f.o.i. il relativo diritto alla detrazione viene meno per assenza dell'operazione economica. Questi i principi sanciti dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8919 depositata il 14 maggio 2020.

L'Ufficio notificava ad una Spa un avviso di accertamento ai fini delle imposte dirette ed Iva (p.i. 2006), con il quale si contestava la contabilizzazione di due fatture ritenute oggettivamente inesistenti emesse da due controllate, riguardanti l'acquisto di un impianto ed il ricevimento di alcune prestazioni commerciali. Conseguentemente veniva notificata alla contribuente anche una cartella emessa su ruolo straordinario, essendo la Spa in liquidazione. Entrambi gli atti impositivi venivano impugnati dalla società e la CTP, riuniti i ricorsi, riteneva corretta la contestazione dell'Ufficio. Esito diverso aveva invece il giudizio di appello, nel quale la CTR riteneva che non si potessero ritenere oggettivamente inesistenti le fatture in base al solo mancato versamento del relativo prezzo oggetto delle operazioni contestate; inoltre veniva dichiarata detraibile l'Iva anche perché la stessa era stata versata dalla contribuente e non vi era quindi alcun danno erariale. La decisione era impugnata dall'Ufficio, secondo il quale non poteva assumere decisività la mera regolarità formale delle operazioni, senza peraltro considerare il quadro probatorio rappresentato dai verificatori.

La decisione

La Cassazione, con l'ordinanza n. 8919 depositata il 14 maggio 2020, ha accolto totalmente il ricorso dell'Ufficio, cassando con rinvio la decisione di

appello. Come statuito dalla costante giurisprudenza di legittimità, in caso di contestazione di f.o.i. spetta all'Agenzia dimostrare il difetto delle condizioni necessarie per la detraibilità dell'Iva e la deducibilità dei costi riportati nel documento contabile. Per dimostrare che l'operazione non è mai avvenuta, è sufficiente fornire anche solo elementi indiziari: a quel punto l'onere della prova contraria passerà in capo al contribuente, che però non può limitarsi alla sola produzione della fattura, della regolarità contabile dell'operazione e di aver effettuato il relativo pagamento, trattandosi tutti di elementi facilmente falsificabili ed ordinariamente utilizzati proprio per far apparire reale la transazione commerciale fittizia. Quanto all'Iva, inoltre, per la relativa detrazione non è sufficiente l'aver versato l'imposta formalmente indicata in fattura, richiedendosi altresì l'inerenza dell'operazione, che certamente viene meno a fronte di f.o.i.. Aveva dunque errato la CTR ad aver ritenuto il pagamento del prezzo un elemento che nemmeno a livello indiziario potesse attestare l'inesistenza dell'operazione contestata, senza nemmeno valutare gli ulteriori elementi indicati dall'Ufficio a sostegno della propria tesi (apparenza delle parti al medesimo gruppo, permanere dell'impianto ceduto nella disponibilità esclusiva della cedente, la quale deduceva anche il relativo ammortamento). Parimenti errata era la pronuncia di appello nella parte in cui aveva altresì riconosciuto la detraibilità dell'Iva essendo stata versata dalla Spa, con conseguente assenza di danno erariale: quest'ultimo è infatti irrilevante ai fini della detraibilità dell'imposta, che viene meno esclusivamente per la mancanza della sottesa operazione economica.

A cura della Redazione

Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

Accertamento analitico induttivo: il giudice non può applicare un criterio equitativo

Nei giudizi estimatori il Giudice tributario non può avvalersi del criterio equitativo e ridurre, senza specificarne le motivazioni, il ricarico applicato in sede di accertamento induttivo, al reddito realizzato mediante la vendita di differenti prodotti, sulla base di una media matematica. Questi, infatti, è chiamato ad individuare ed illustrare nella motivazione

le disposizioni normative poste alla base della conclusione raggiunta, nonché a verificare la corretta applicazione della media ponderale, a fronte della notevole differenza dei prodotti venduti. A chiarirlo è la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8926 depositata il 14 maggio 2020.

L'Agenzia delle Entrate notificava ad un contribuente un avviso di accertamento, con il quale recuperava a tassazione i maggiori ricavi calcolati con il metodo analitico induttivo, derivanti principalmente dall'attività di bar. L'Ufficio, infatti, effettuando una mera media aritmetica tra i grammi necessari per preparare una tazzina di caffè e la quantità di miscela rinvenuta nel locale e, moltiplicando il risultato per il prezzo applicato di media alla bevanda, otteneva un ricavo maggiore rispetto a quello dichiarato, al quale di conseguenza applicava un ricarico pari al 150%. Il suddetto provvedimento veniva immediatamente impugnato innanzi alla Commissioni Tributarie competenti che, sia in primo sia in secondo grado accoglievano le doglianze del contribuente. La questione, dopo essere stata oggetto di un primo giudizio di legittimità, nuovamente a seguito di rinvio veniva sottoposta al vaglio della CTR che confermava come fondata ed equa la riduzione globale del 40% del ricarico applicato dai giudici di prime cure, in quanto basata su dati certi ed oggettivi, frutto della vissuta esperienza di mercato. Avverso detta sentenza proponeva ricorso in Cassazione il contribuente.

La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 8926 depositata il 14 maggio 2020, ha accolto il ricorso presentato dal contribuente. Preliminarmente i giudici di legittimità hanno chiarito che il criterio equitativo è residuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 113 cpc, rispetto alle disposizioni contenute nelle norme di diritto nei giudizi estimatori. In questi, infatti, il Giudice deve attenersi alle norme di diritto salvo che la legge gli attribuisca il potere di decidere secondo equità. Quest'ultima, prosegue la Corte, di fatto costituisce una deroga eccezionale al principio di legalità della decisione giudiziaria, che presuppone sempre un'espressa previsione legislativa che lo autorizzi. Tuttavia, chiariscono i giudici della Corte, l'autorità giudiziaria tributaria non è dotata di poteri di equità sostitutiva e, come tale deve fondare la propria decisione su giudizi estimatori, di cui deve dar conto nella motivazione in relazione al materiale istruttorio; pertanto non può variare i risultati provenienti da accertamenti dell'Agenzia delle Entrate, senza specificarne le ragioni. Nel caso di specie, i giudici di merito di secondo grado riducevano di un determinato valore percentuale i maggiori ricavi

accertati sulla base di una media aritmetica, senza specificarne le ragioni e tener conto della differenza dei prodotti venduti dal bar, ma semplicemente fornendo una motivazione astratta e stereotipata basata su criteri certi ed oggettivi frutto della vissuta esperienza di mercato. Da qui l'accoglimento del ricorso.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Chiarimenti INPS

Aziende plurilocalizzate: si sdoppia l'iter per la Cassa in deroga

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del lavoro e Direttore del sito www.dottrinalavoro.it

Per ottenere il pagamento diretto della Cassa in deroga, le aziende con unità site in almeno 5 Regioni o Province Autonome devono seguire una procedura particolare e, almeno nelle intenzioni del legislatore, semplificata. Ma, anche a fronte di disposizioni "velocizzanti", il sistema "si incarta" in procedure che rendono più lento il raggiungimento del fine previsto dalla norma. Un esempio evidente di questo rallentamento burocratico è contenuto nella circolare INPS n. 58 del 2020, che richiede una doppia domanda di Cassa integrazione in deroga per le aziende plurilocalizzate e, con sorpresa, l'invio degli stessi dati prima al Ministero del lavoro e successivamente all'INPS.

Quando il Legislatore ha ipotizzato, soprattutto per le imprese del **settore commercio** e della **grande distribuzione**, con un organico superiore alle 50 unità, non destinatarie degli ammortizzatori sociali ordinari, un iter veloce, che li dispensasse dal passare al "vaglio" di ogni singola Regione per ottenere la CIG in deroga per i propri dipendenti a seguito della crisi epidemiologica, affidando tale compito al **Ministero del Lavoro**, non pensava, forse, che la strada tracciata, successivamente, dalla burocrazia si rivelasse abbastanza accidentata.

Ciò che intendo dire è che, anche a fronte di disposizioni "velocizzanti", come questa, il sistema "**si incarta**" in procedure che rendono sempre più lento il raggiungimento del fine previsto dalla norma.

Di ciò ne è una palese testimonianza la circolare INPS n. 58 del 7 maggio 2020, con il quale si detta alle **aziende con unità in almeno 5 Regioni o Province Autonome**, la via per ottenere il pagamento diretto della Cassa in deroga. Il dato numerico della presenza in almeno 5 contesti territoriali si trae non dalla norma legale ma dall'art. 2 del D.M. dello scorso 24 marzo. **Leggi anche Aziende plurilocalizzate: domanda di Cassa integrazione in deroga (anche) su "CIGWEB"**

Domanda su "CIGS online" per le aziende plurilocalizzate

Prima di entrare nel merito del percorso delineato dalla nota dell'Istituto, ritengo opportuno ricapitolare, sia pure brevemente, ciò che le imprese interessate sono tenute a fare in relazione all'art. 22 del D.L. n. 18/2020, come approvato, con modificazioni, con la legge n. 27/2020 ed al predetto art. 2 del D.M. "concertato" tra Lavoro ed Economia del 24 marzo 2020.

Le aziende debbono presentare un'unica istanza per la **Cassa integrazione in deroga** con causale "COVID.19 nazionale" alla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione del Ministero del Lavoro del Ministero del Lavoro,

utilizzando il canale della "**CIGS online**", allegando l'accordo sindacale oltre che l'elenco nominativo dei lavoratori che sono coinvolti nella sospensione dell'attività o nella riduzione di orario, con la quantificazione totale delle ore, con suddivisione a seconda della tipologia di orario prescelto con il relativo importo, con i dati relativi sia alle imprese, che alle unità aziendali che fruiscono del trattamento, con la causale di intervento che, infine, con il nominativo del referente con i suoi recapiti telefonici o di posta elettronica.

Una puntualizzazione si rende necessaria in relazione all'**accordo sindacale**: è giusto, ad di là dell'attuale previsione normativa, che l'accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (o con le loro articolazioni territoriali od aziendali) ci sia, in quanto si tratta di una situazione che coinvolge lavoratori ubicati in più contesti, ma l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22, dopo le modifiche introdotte, in sede di conversione, dalla legge n. 27/2020, afferma che l'accordo non è richiesto "per i datori di lavoro che hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Nozione di unità produttiva

L'INPS ricorda, poi, come il Ministero del Lavoro abbia affermato, nella propria circolare n. 8/2020 come nel concetto di unità produttive (concetto che è alla base di ogni richiesta integrativa avanzata all'Istituto) rientrino anche i **punti vendita della stessa azienda** che, sotto l'aspetto prettamente interpretativo, in buona parte dei casi sarebbero da considerare come unità operative.

Giuridicamente il concetto di unità produttiva non risulta definito per cui vanno individuati alcuni requisiti essenziali che, ai fini degli interventi integrativi, possono così sintetizzarsi anche alla luce dei chiarimenti intervenuti, principalmente, con la circolare INPS n. 9

del 19 gennaio 2017 e con il messaggio n. 1444 dello stesso anno:

a) attività finalizzata ad un **ciclo produttivo completo** anche se riferito ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività o del ciclo di vendita;

b) **autonomia amministrativa** sotto l'aspetto organizzativo, caratterizzata da una sostanziale indipendenza tecnica: l'unità produttiva è dotata di autonomia finanziaria o tecnico funzionale, intendendosi il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta e che abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte più confacenti. Aver posto, rispetto al passato, l'alternativa tra autonomia finanziaria e autonomia tecnico funzionale, fa sì che, legittimamente, la richiesta possa pervenire per una unità produttiva priva di autonomia finanziaria;

c) **maestranze in forza** addette in via continuativa.

Iter di concessione della Cassa integrazione in deroga

Chiusa questa breve parentesi torno all'esame della circolare INPS n. 58/2020, sottolineando come spetti al Dicastero del Lavoro l'onere dell'esame e della approvazione dell'istanza, cosa che, presumibilmente, dovrebbe essere abbastanza rapida, in quanto c'è poco da esaminare per quel che riguarda la causale e, di conseguenza, non dovrebbe essere utilizzato tutto il tempo a disposizione, in via ordinaria, per la concessione della CIGS (90 giorni, allungabili per ulteriori accertamenti istruttori, come ricorda l'art. 25, comma 4 del D.Lgs. n. 148/2015).

Una volta accertata la **sussistenza dei presupposti** positivi per l'accoglimento, il Ministero del Lavoro quantifica l'onere (il tetto di spese programmato per l'anno in corso è pari a 120 milioni di euro e risulta dalla ripartizione effettuata con il D.M. 24 marzo 2020), indicando il **numero dei beneficiari**, il periodo e le ore autorizzate, avuto riguardo che per il 2020 l'importo medio orario della CIG in deroga per le imprese plurilocalizzate, comprensivo di contribuzione figurativa e assegni familiari, è pari a 8,90 euro.

Domanda sulla "CIGWEB" con il sistema del "ticket"

Ottenuta la concessione, l'impresa è tenuta, secondo la circolare n. 58, a presentare una nuova domanda all'INPS finalizzata all'ottenimento dell'integrazione in deroga **utilizzando il modello "IG 15 deroga"** (cod. "SR100"), inserendosi sulla piattaforma "CIGWEB", con il sistema del "ticket", indicando una serie di informazioni che sono sostanzialmente **le stesse già inviate al Ministero**, ma aggiungendo al

tutto il numero del decreto di autorizzazione alla cassa (ma, allora, perché le informazioni già in possesso di una Pubblica Amministrazione come il Ministero del Lavoro, vanno ripetute?).

Brevemente e per completezza di informazione ricordo, in sintesi, quali sono i passaggi del c.d. "sistema ticket":

a) invio dell'istanza di prestazione e del **flusso Uniemens** da parte del datore di lavoro con associazione del ticket, come avviene per la CIGO;

b) concessione da parte della sede territoriale competente;

c) abbinamento della stessa con i flussi informativi inviati;

d) controllo dei dati relativi alle sospensioni inviati attraverso l'Uniemens, calcolo della prestazione autorizzata e pagamento della stessa che, nel caso della CIG in deroga è diretto.

Chiuso questo breve inciso e tornando alla circolare n. 58 osservo che c'è una prima differenza che si ricollega alla interpretazione ministeriale che ha considerato come unità produttive tutti i punti vendita, indistintamente. Le domande indirizzate all'INPS debbono, infatti, essere effettuate **in relazione alle unità produttive** censite dall'Istituto pur se la Direzione Generale del Ministero abbia, nel decreto autorizzatorio, parlato di unità operative.

Anche in questo caso viene effettuata una istruttoria che, conclusasi positivamente, viene inviata via **PEC all'impresa**.

Liquidazione dei pagamenti

Tutto finito? Neanche per sogno.

Ricevuta l'autorizzazione INPS i datori di lavoro saranno tenuti ad inoltrare la documentazione per la liquidazione dei pagamenti, avvalendosi del **modello "SR41" semplificato** per il quale, attraverso il messaggio n. 1904 emanato lo stesso giorno dell'uscita della circolare n. 58, vengono fornite alle strutture territoriali indicazioni per il pagamento delle competenze ai singoli lavoratori, atteso che sono state rilevati errori relativi sia al codice fiscale che all'IBAN, cosa che comporta la necessità di chiedere **le opportune correzioni al datore di lavoro o all'intermediario** (con la evidente necessità di rapportarsi con i singoli lavoratori) e la conseguente variazione della istanza di liquidazione. Tutto questo potrebbe portare, nella attuale fase emergenziale, ad una variazione nella modalità di riscossione che potrebbe arrivare attraverso **bonifico domiciliato presso Poste Italiane** e riscuotibile presso ogni ufficio del territorio nazionale.

In conclusione

La circolare n. 58 ricorda, infine, che:

- a) non si applica il requisito (art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 148/2015) dei **90 giorni di anzianità aziendale** presso l'unità produttiva;
- b) non è dovuto alcun **contributo addizionale** ex art. 5 del D.L.vo n. 148/2015;
- c) non è prevista alcuna riduzione della misura della prestazione, prevista, in via generale, dall'art. 2, comma 66, della legge n. 92/2012, per le proroghe della CIG in deroga;
- d) trova applicazione l'art. 44, comma 6-ter del D.L.vo

n. 148/2015 secondo il quale, in caso di **pagamento diretto**, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per l'erogazione del trattamento ai singoli lavoratori, secondo le modalità fissate dall'Istituto, entro il termine di sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento, se successivo. Trascorso tale termine, il pagamento delle prestazioni e gli oneri conseguenti restano a carico del datore di lavoro inadempiente.

Lavoro e Previdenza

Per un periodo non superiore a 12 mesi

Decreto Rilancio: sovvenzioni alle aziende per pagare il salario dei lavoratori

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Il decreto Rilancio rafforza la misura, introdotta dal decreto Cura Italia, che congela i licenziamenti per riduzione del personale e per giustificato motivo oggettivo estendendone l'efficacia, dagli iniziali 60 giorni, agli attuali 5 mesi. Inoltre, il legislatore fa qualcosa in più. Per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19, il decreto Rilancio prevede infatti aiuti alle imprese sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei lavoratori, anche autonomi. La sovvenzione viene concessa per un periodo non superiore a 12 mesi e può coprire fino all'80% della retribuzione mensile lorda del personale beneficiario.

Dopo il decreto Cura Italia, anche nel **decreto Rilancio** trova spazio la previsione volta ad evitare i **licenziamenti** del personale dipendente a seguito dell'emergenza sanitaria che ha coinvolto il nostro Paese nel contrasto alla pandemia da Coronavirus. Stavolta però il legislatore introduce degli aiuti, sotto forma di sovvenzioni, per il pagamento dei **salari dei dipendenti coinvolti** nel nuovo blocco dei licenziamenti.

Proroga del blocco dei licenziamenti

Il decreto Rilancio prevede che, a partire dal 17 marzo 2020, data coincidente con l'entrata in vigore del D.L. n. 18/2020, l'avvio delle procedure di licenziamento, con riferimento alle procedure pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, sia precluso per 5 mesi.

La norma, già contenuta nell'art. 46 del D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, nella legge n. 27/2020, è stata riproposta (con alcune importanti novità) dal decreto Rilancio che proroga per 5 mesi (dagli iniziali 60 giorni) la sospensione delle procedure collettive di riduzione di personale ed i licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo.

Leggi anche Decreto Maggio: sospensione dei licenziamenti per 5 mesi

Licenziamenti esclusi dal blocco per Covid-19

Non sono sospesi i seguenti licenziamenti:

- a) i **licenziamenti per giusta causa** che, comunque, obbligano il datore alle procedure garantiste previste dall'art. 7 della legge n. 300/1970, come ricordato dalla Corte Costituzionale;
- b) i licenziamenti **per giustificato motivo soggettivo**, ivi compresi quelli di natura disciplinare, anch'essi soggetti all'iter procedimentale del citato art. 7;
- c) i licenziamenti per raggiungimento del **limite massimo di età** per la fruizione della pensione di vecchiaia, atteso che la prosecuzione fino ai 70 anni discende da un accordo tra le parti e non è un diritto potestativo del dipendente, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza n. 17589 del 4

settembre 2015;

d) i licenziamenti determinati da superamento del **periodo di comporto**, atteso che la procedura è "assimilabile" al giustificato motivo oggettivo ma non è giustificato motivo oggettivo;

e) i licenziamenti per **inidoneità**;

f) i licenziamenti dei dirigenti che sono determinati da "giustificatezza", cosa diversa dalla procedura rigoristica che interessa gli altri lavoratori subordinati;

g) i licenziamenti durante o al termine del **periodo di prova** sottoscritto dalle parti prima della costituzione del rapporto, con l'indicazione sia della durata che delle mansioni da svolgere;

h) i licenziamenti dei **lavoratori domestici** che sono "ad nutum";

i) i licenziamenti dei lavoratori dello **spettacolo a tempo indeterminato**, laddove nel contratto di scrittura artistica sia prevista la "clausola di protesta", cosa che consente la risoluzione del rapporto allorquando il lavoratore sia ritenuto non idoneo alla parte;

j) la risoluzione del rapporto di **apprendistato** al termine del periodo formativo a seguito di recesso ex art. 2118 c.c.

Nuovi aiuti alle imprese

Il decreto Rilancio prevede che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, volte a **contribuire ai costi salariali**, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i **lavoratori autonomi**, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Gli aiuti sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di **determinati settori o regioni o di determinate dimensioni**, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.

Durata della sovvenzione

La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un **periodo non superiore a 12 mesi** a decorrere dalla domanda di aiuto, ovvero dalla data di inizio dell'imputabilità della sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l'attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l'aiuto. L'imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere **retrodatata al 1° febbraio 2020**.

La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari può arrivare al massimo all'**80% della retribuzione mensile lorda** del personale beneficiario.

Compatibilità

La sovvenzione per il pagamento dei salari è compatibile con altre misure di sostegno all'occupazione generalmente disponibili o selettive, entro il limite della totalità dei costi salariali relativi al personale interessato.

Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i **differimenti delle imposte** e i differimenti dei pagamenti dei **contributi previdenziali**.

Casi di non cumulabilità

Gli aiuti previsti dal decreto Rilancio non possono in alcun caso consistere in **trattamenti di integrazione salariale**:

- né di **tipologia ordinaria** ex decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

- né di **tipo emergenziale** secondo quanto previsto dal Decreto Cura Italia.

Considerazioni finali

La condizione di datore di lavoro e imprese, collegata alla sospensione dell'efficacia dei licenziamenti, è stata motivo di grande incertezza in particolare per quanto riguarda i **costi posti a carico dell'azienda**, a cui è stato materialmente impedito di licenziare il lavoratore nonostante la sussistenza di un valido motivo oggettivo per interrompere il rapporto contrattuale. Una previsione normativa di questo tipo rende effettiva la tutela prevista dal legislatore, sollevando i datori di lavoro da ulteriori **oneri difficilmente sostenibili** e garantendo nel contempo al lavoratore un sostegno retributivo indispensabile in questo momento di particolare criticità.

Il periodo di 12 mesi previsto dalla norma appare opportunamente proporzionato alla ipotetica durata dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e, in parallelo, anche la possibilità di retrodatare l'avvio della sovvenzione risponde alle incertezze che in questi mesi hanno coinvolto aziende e intermediari nella elaborazione del LUL.

In attesa delle relative disposizioni attuative, si presume che la misura in esame sia comunque **alternativa** alla possibilità di ricorrere alla **cassa integrazione guadagni** o all'**assegno ordinario**.

Lavoro e Previdenza

Dubbi da chiarire

Emergenza Covid-19: come interpretare le regole sulle trasferte nella Fase 2

di Francesco Zuech - Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

Fino al prossimo 17 maggio sarà in vigore la cd Fase 2 di gestione dell'emergenza Covid-19. Con l'allentamento delle restrizioni è sorto il problema del contrasto fra le disposizioni normative che consentono lo spostamento fuori regione per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute (vietato in tutti gli altri casi) e il contenuto dei protocolli condivisi del 24 aprile che dichiarano sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate e organizzate. Come si possono conciliare le differenti posizioni, coniugando l'esigenza di sostenere il riavvio delle attività economiche e la necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro?

Dal 4 maggio è in vigore la c.d. Fase 2 delineata dal DPCM 26/04/2020 che dovrebbe concludersi il 17 maggio ma a cui farà seguito con ogni probabilità l'ennesimo DPCM. Per chi ha ripreso l'attività (così come per chi non l'aveva sospesa in precedenza) da qualche giorno è maggiormente sentito il problema di un contrasto fra le aperture contenute nell'articolo 1 del DPCM che consentono *“per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”*, anche lo spostamento fuori regione (vietato in tutti gli altri casi) e il contenuto dei protocolli condivisi del 24 aprile che dichiarano *“sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate e organizzate”*.

Le attività dell'allegato 3

La novità più rilevate del nuovo DPCM 26/4/2020 riguarda, com'è noto, la **riapertura** di diverse **attività** precedentemente sospese (o limitate a rapporti di filiera con attività non sospese) quali il manifatturiero della meccanica (vedi codici 24, 25, 28, 29 e 30) dei mobili/arredamento (codice 31), delle costruzioni edili e dell'immobiliare (codici 41, 42, 43 e 68) nonché delle attività all'ingrosso ad essi correlati (si veda nel dettaglio l'allegato 3 integrato con il decreto MISE 4/5/2020).

Il tutto con assoluto e attento rispetto delle regole vigenti in materia di **sicurezza** nonché, come espressamente

precisato nell'articolo 2, comma 6, del DPCM dei **protocolli condivisi** del 24 aprile riportati anche negli allegati 6 (**ambienti di lavoro**), 7 (**cantieri**) nonché degli allegati 8 e 9 (settore trasporti e logistica).

I protocolli dell'allegato 6 e 7, in particolare, contemplano la **sospensione** delle suddette **trasferte** e, se presi alla lettera, rappresentano un bel **problema** per tutte quelle attività formalmente non più sospese e spesso caratterizzate dallo svolgimento fuori sede (fabbrica) da cui l'inevitabile spostamento dell'operaio (si pensi all'edilizia) o del tecnico (si pensi alla riparazione di un macchinario).

L'apparente contrasto, come diremo, non può che essere interpretato con una **lettura “ragionevole”** che coniughi da una parte l'esigenza di sostenere il riavvio del tessuto produttivo economico nazionale e, dall'altra, l'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza dei lavoratori e di assicurare idonei livelli di protezione negli ambienti di lavoro.

Le novità dell'autodichiarazione

In data 3 maggio è stato altresì **aggiornato il nuovo modulo dell'autodichiarazione** disponibile sul sito del Ministero degli Interni.

Le novità rispetto al modulo precedente (che può essere ancora utilizzato depennando le parti superate) sono visibili nella seguente immagine.

----- omissis -----

➤ che lo spostamento è determinato da:

- ☐ - comprovate esigenze lavorative;
- ☐ - assoluta urgenza (per trasferimenti in comune diverso);
- ☐ - situazione di necessità (per spostamenti all'interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, sono effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere);
- ☐ - motivi di salute.

A questo riguardo, dichiara che _____

(lavoro presso ..., devo effettuare una visita medica, urgente assistenza a congiunti o a persone con disabilità, o esecuzioni di interventi assistenziali in favore di persone in grave stato di necessità, obblighi di affidamento di minori, denunce di reati, rientro dall'estero, altri motivi particolari, etc....).

----- omissis -----

Come precisato nella circolare del Ministero dell'interno del 2/5/2020 ai Prefetti, *“la giustificazione del motivo di lavoro può essere comprovata anche esibendo adeguata documentazione fornita dal datore di lavoro (tesserini o simili) idonea a dimostrare la condizione dichiarata”*.

In tutto il territorio nazionale una delle novità in vigore dal 4 maggio riguarda altresì la possibilità di effettuare **visite ai propri “congiunti”** che vivono nella **stessa Regione** purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale di almeno un metro (art. 1 co.1 lettera a) del DPCM). Ai fini della nostra analisi ci pare a tal riguardo utile osservare che **in precedenza** erano invece **vietati gli spostamenti fuori comune** (compresi quelli verso le seconde case), salva l'**eccezione** per le **comprovate esigenze lavorative**, di assoluta urgenza (per esempio, dover fare la spesa o comprare altri beni in attività non sospese) ovvero di salute.

Trasferite e spostamenti fuori Regione (per le attività non sospese)

L'articolo 1 co.1/a del nuovo DPCM così recita: *“sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute; in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”*.

Dalle FAQ governative della Fase 2 pubblicate il 2

maggio risulta innanzitutto inequivocabilmente confermato (come emerge anche dal punto elenco dell'autodichiarazione) il valore disgiuntivo (“o”) delle citate deroghe al divieto di uscire dalla Regione. Si legge infatti che **“Il Dpcm del 26 aprile 2020 consente lo spostamento fra Regioni diverse esclusivamente nei casi in cui ricorrano: comprovate esigenze lavorative o assoluta urgenza o motivi di salute”**.

A commento dell'ultima parte della norma (quella dopo il punto e virgola) viene altresì precisato *“che una volta che si sia fatto rientro presso il proprio domicilio/abitazione/residenza anche provenendo da un'altra regione (come consentito a partire dal 4 maggio 2020), non saranno più consentiti spostamenti fuori dei confini della Regione in cui ci si trova, qualora non ricorra uno dei motivi legittimi di spostamento più sopra indicati”*.

Non vi sono dubbi, quindi, che **lo spostamento per motivi lavoro** anche fuori regione è in linea di principio un **fatto legittimo** (in senso analogo anche la già citata circolare del ministero degli Interni) per tutte le attività consentite dai codici ATECO del nuovo allegato 3.

Come indicato in premessa sorge **qualche dubbio**, tuttavia, in merito al fatto che lo svolgimento di dette attività sia subordinato (articolo 2 comma 6) al rispetto dei protocolli di sicurezza di cui agli allegati 6 e 7. Prendendo, ad esempio, il protocollo di cui all'allegato 7 relativo ai **“cantieri”** (le cui misure si estendono ai titolari del cantiere e a tutti i sub appaltatori e subfornitori presenti nel medesimo) è infatti (fra le altre) precisato che *“sono sospese e annullate tutte le trasferte/ viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate e organizzate”*.

Una possibile lettura (letteralmente non incoerente) fra testo del DPCM e relativi allegati potrebbe essere quella che gli spostamenti per trasferte siano **vietati ai dipendenti ma non ai titolari**.

Un'altra possibile interpretazione è che i protocolli condivisi, risalendo ad una data in cui c'era ancora la sospensione (sono sostanzialmente risalenti al 14 marzo ancorché rivisitati il 24 aprile), siano superati in quel passaggio dal DPCM datato 26 aprile.

Una diversa lettura sarebbe del resto incoerente con l'ipotesi stessa di cantiere che, nell'edilizia, non si trova mai in una "fabbrica" e una lettura restrittiva equivarrebbe a concludere che le imprese di costruzione (la cui attività dal 4 maggio è ammessa anche nell'edilizia privata) non possono mai mandare gli operai in cantiere; tale ipotesi è ovviamente insostenibile, irrazionale e contraddittoria rispetto alle misure del protocollo stesso che fa il pieno di prescrizioni e di misure da adottare (misure di accesso dei fornitori esterni ai cantieri, pulizia e sanificazione del cantiere, gestione di una persona sintomatica in cantiere, ecc) proprio perché in cantiere ci possa entrare qualcuno.

"Sbrigata" nei termini suddetti la questione per i cantieri nell'edilizia va evidenziato che **analogia limitazione** alle trasferte (identica dal punto di vista letterale) è prevista anche nel protocollo di cui all'allegato 6 che riguarda più in generale **"gli ambienti di lavoro"**, ma ci pare che le conclusioni non possano divergere dalle precedenti (si pensi agli installatori di macchinari e attrezzature, alle manutenzioni o alle rilevazioni tecniche da effettuare in loco) se non per quelle **attività** (ad esempio commerciali, marketing, management, ecc) in qualche modo esperibili **a distanza** (telefono, videoconferenza, ecc).

Priva di significato ci pare anche l'ipotesi di dover distinguere fra **"trasfertista"** (articolo 7 quinquies del D.L. 193/2016) e **dipendente "in trasferta"** giacché il virus non pare sia in grado (mettiamola così) di distinguere l'inquadramento contrattuale e fiscale dei movimenti del lavoratore.

Ciò premesso risulta quindi evidente come le restrizioni letterali dei suddetti protocolli non possano che essere frutto della logica di ridurre gli **spostamenti non fondamentali** per l'attività "core" dell'azienda e non anche (ferme restando tutte le misure cautelari previste) per quelli essenziali senza i quali non vi sarebbe

l'attività.

A conforto di una interpretazione distensiva evidenziamo la seguente [FAQ pubblicata in data 5 maggio](#) che non riporta cenni di sorta in merito a ipotesi di divieti assoluti a seconda del motivo dello spostamento per lavoro.

È possibile sostenere i colloqui di lavoro o per i professionisti incontrare potenziali clienti?

Gli spostamenti per **motivi di lavoro sono sempre consentiti**. È comunque fortemente raccomandato, ove possibile, evitare di incontrare persone non conviventi ed è quindi preferibile effettuare colloqui e incontri di lavoro tramite telefono o videoconferenza. Ove fosse necessario l'incontro diretto, occorre l'uso della mascherina o di altri dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché l'adozione delle misure necessarie per rispettare il divieto di assembramento ed il distanziamento interpersonale, anche mediante prenotazione telefonica della visita.

In senso rafforzativo depongono anche altre FAQ pubblicate il giorno 8 maggio che riconoscono la possibilità di spostamenti per perizie, rilievi topografici-catastali e simili così come fare "avanti e indietro" fra regioni diverse per esigenze lavorative autocertificabili; la possibilità di raggiungere aziende o cantieri di attività chiuse o sospese è ammessa, però, solo negli stretti limiti temporali necessari e previa comunicazione al Prefetto cui fa riferimento l'articolo 2 comma 8 del DPCM.

Tutto ciò premesso va però infine osservato che chiunque debba spostarsi ancorché per motivi di lavoro dovrà **valutare con assoluta attenzione**:

- i. le restrizioni o gli ostacoli previsti per raggiungere alcune regioni e, in particolare, le isole;
- ii. che i citati protocolli incentivano l'uso di mezzi di trasporto privati (anziché quelli pubblici) con adeguato distanziamento fra i viaggiatori;
- iii. che problematica potrebbe risultare la ristorazione e il pernottamento per non parlare delle trasferte all'estero al cui rientro vi sarebbero comunque stringenti obblighi di comunicazione all'ASL e di isolamento per almeno 14 giorni (art. 4 comma 3, 5 e 6 DPCM).

Riferimenti normativi

[Allegati al DPCM 26/04/2020 aggiornati al 4 maggio 2020](#)

Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati a aprile 2020

Con riferimento al mese di aprile 2020 è pari a 0,500000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 maggio 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di aprile 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 maggio 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di aprile 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di aprile 2020

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di aprile 2020:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Aprile 2020	dal 15.04 al 14.05	102,5	0,0	0,500	0,00	0,500000

Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a aprile 2020

·TFR

·Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ISTAT, comunicato 15/05/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Bonus 600 euro su conti correnti esteri: come presentare la domanda

Con il messaggio n. 1981/2020 l'INPS comunica che i lavoratori titolari di conti e carte dell'Area SEPA (extra Italia) possono presentare, attraverso l'utilizzo della procedura "Indennità 600€", domanda per l'accesso alle indennità previste dal decreto Cura Italia per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo

L'INPS, con il messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020, spiega come presentare a domanda di bonus 600 euro per i titolari di un IBAN che richiede il pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia).

L'INPS richiama le precedenti istruzioni (messaggio n. 4395/2016) relative ai pagamenti di prestazioni a sostegno del reddito con **accredito su conto corrente bancario** in uno dei paesi dell'area SEPA. Le istruzioni prevedono che il titolare di un IBAN che richiede il pagamento di prestazioni a carico dell'Istituto con accredito su un **IBAN Area SEPA** (extra Italia) deve trasmettere all'Istituto la documentazione di identificazione personale e di titolarità dello strumento di riscossione. In seguito, con la circolare n. 48 del 2020 l'Istituto ha introdotto la verifica telematica diretta ad accertare la correttezza del codice IBAN dello strumento di riscossione, nonché l'instestazione o la co-instestazione dello strumento medesimo al codice fiscale del beneficiario della prestazione, superando in tal modo i modelli cartacei.

Con il messaggio n. 1981 del 14/05/2020 l'INPS avvisa che i lavoratori titolari di conti e carte dell'Area SEPA (extra Italia) possono presentare, attraverso l'utilizzo della procedura 'Indennità 600€', **istanza per l'accesso alle indennità** previste per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato, per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago, lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali, per i lavoratori del settore agricolo e per i lavoratori dello spettacolo.

I lavoratori, entrati nella procedura, dovranno selezionare come **modalità di pagamento**: "Accredito su

IBAN Area SEPA (extra Italia)".

Procedura

Una volta presentata la domanda, il titolare di un IBAN che richiede il pagamento dell'indennità a carico dell'Istituto con accredito su un IBAN Area SEPA (extra Italia) è tenuto a trasmettere, alla casella di posta certificata 'dc.bilancicontabilitaservizifiscali@postacert.inps.gov.it', i seguenti documenti:

- copia del documento di identità del beneficiario della prestazione;

- **modulo di identificazione finanziaria** predisposto dagli Organi della Comunità europea debitamente compilato e sottoscritto. Detto modulo deve essere timbrato e firmato da un rappresentante della banca estera ovvero deve essere corredato di un estratto conto o una **dichiarazione della banca emittente** dai quali risultino con evidenza il codice IBAN e i dati identificativi del titolare del conto corrente o della carta ricaricabile dotata di IBAN.

Nella comunicazione di trasmissione dei predetti documenti, il lavoratore dovrà riportare, nell'oggetto, la seguente dicitura: "indennità decreto-legge 18/2020 - IBAN SEPA" e, nel testo, i propri dati identificativi: nome, cognome, codice fiscale.

La Direzione centrale Bilanci, contabilità e servizi fiscali procederà a trasmettere detta documentazione alla Struttura territoriale competente per lo svolgimento delle verifiche e la liquidazione dell'istanza.

All'esito positivo di tali verifiche, l'operatore si avvale della procedura attualmente prevista per la modalità di pagamento in oggetto per l'erogazione del pagamento e le connesse contabilizzazioni.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/05/2020 n. 207

Lavoro e Previdenza

Comunicato Stampa

Anticipo bancario Cig e prestiti alle imprese: il sondaggio dei Consulenti del Lavoro

Del ruolo delle banche per sostenere imprese e lavoratori in questa emergenza, così come del rischio di infiltrazione della criminalità organizzata nel sistema economico-finanziario se ne è parlato oggi nel corso della puntata di "Diciottominuti-uno sguardo sull'attualità" con il Procuratore nazionale

antimafia e antiterrorismo, Federico Cafiero De Raho che denuncia l'allarme del ritardo nell'anticipo della Cig ai lavoratori e dei prestiti garantiti dallo Stato in favore delle piccole e medie imprese. Il sondaggio "Il ruolo delle banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori", predisposto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, ne conferma le difficoltà operative e procedurali. Più della metà degli intervistati denuncia l'elevata disorganizzazione del sistema creditizio nel complesso, non pronto con la relativa modulistica.

In tema di procedure ed erogazione del sostegno rappresentato dall'**anticipo bancario della Cig ai lavoratori**, emergono forti criticità dall'analisi dei Consulenti del Lavoro, così come per le **richieste di prestito garantito dallo Stato**. Il Procuratore antimafia e antiterrorismo **Cafiero De Raho**, nella puntata di "Diciottominuti-uno sguardo sull'attualità", denuncia l'allarme sui prestiti e sul rischio **infiltrazioni della criminalità organizzata**.

Solo 6 lavoratori su 100 hanno ricevuto l'anticipo della cassa integrazione dalle banche. E non va meglio per i prestiti garantiti al 100% dallo Stato in favore delle piccole e medie imprese. A fronte di 165 mila richieste pervenute al Fondo di Garanzia solo il 6,2% sono state accolte e liquidate. Scenari che trovano conferma nelle risposte di oltre 1.300 iscritti all'Ordine nel sondaggio "Il ruolo delle banche nelle misure a sostegno di imprese e lavoratori", predisposto dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, tra l'11 e il 13 maggio, per valutare le difficoltà operative e procedurali per l'erogazione dei sostegni al reddito e l'accesso ai prestiti garantiti previsti dal **Decreto "Liquidità"**. Con riferimento alla possibilità di anticipo della Cig per i lavoratori, più della metà del campione evidenzia in primo luogo i ritardi degli istituti di credito per l'evasione della pratica e allo scarso impegno degli istituti nel rendere realmente efficace questo strumento. A ritardare l'anticipo è soprattutto l'appesantimento burocratico.

Gli **istituti di credito** richiedono ancora, tra i vari documenti, anche la copia del "**Modello SR41**" che i datori di lavoro devono inoltrare all'INPS per il pagamento. L'inoltro del modello, non necessario ai fini del perfezionamento della richiesta secondo quanto confermato dall'**ABI** con circolare del 23 aprile scorso, può essere fatto solo dopo aver completato l'iter regionale di autorizzazione della **cassa integrazione in deroga**. Si spiega così anche la lunghezza dei tempi che intercorre tra la presentazione della domanda e l'erogazione dell'assegno, stimata dai Consulenti in circa 50 giornate lavorative.

La situazione non migliora per i prestiti concessi

dallo Stato alle **piccole e medie imprese**, riconosciuti nell'importo massimo di 25 mila euro. Per i Consulenti del Lavoro le procedure di riconoscimento e accettazione delle domande si stanno rivelando molto più complesse e tortuose del previsto. La stragrande maggioranza degli intervistati ha riscontrato rallentamenti della fase istruttoria e soprattutto richiesta di documentazione ulteriore rispetto a quella prevista dal decreto. Più della metà denuncia l'elevata disorganizzazione del sistema creditizio nel complesso, non pronto con le relative modulistica e procedure.

Infine, secondo il Procuratore **De Raho**, questa fase di emergenza potrebbe contribuire a rafforzare la presa delle mafie sulle imprese italiane oggi in difficoltà. Proprio per questo motivo lo Stato non può venir meno nel garantire liquidità alle imprese e un sostegno di solidarietà alle persone.

Necessaria secondo il Procuratore anche una fase di controllo, la cui mancanza preoccupa anche le banche. Il tracciamento non è previsto dal Decreto Liquidità ma è essenziale per evitare che gli aiuti possano essere fruiti da aziende o soggetti legati alla criminalità organizzata.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Comunicato stampa 14/05/2020

Lavoro e Previdenza

Faq

Covid19-test sierologici sul posto di lavoro: le disposizioni del Garante della Privacy

Due Faq pubblicate il 14 maggio 2020 sul sito del Garante per la protezione dei dati personali forniscono indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private e chiariscono i presupposti per l'effettuazione dei test sierologici per il Covid-19 sul posto di lavoro. Il datore di lavoro non può effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti e inoltre, la partecipazione agli screening sierologici promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come operatori sanitari e forze dell'ordine, può avvenire solo su base volontaria.

In tema di **test sierologici sul posto di lavoro**, il 14 maggio 2020, il **Garante per la protezione dei dati**

personali ha specificato nelle **Faq** che, nell'ambito del sistema di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro o di protocolli di sicurezza anti-contagio, il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica. Solo il **medico del lavoro** infatti, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, può stabilire la necessità di particolari **esami clinici e biologici**. E sempre il medico competente può suggerire l'adozione di mezzi diagnostici, quando li ritenga utili al fine del contenimento della diffusione del virus, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie, anche riguardo alla loro affidabilità e appropriatezza.

L'Autorità precisa anche che la consultazione dei referti o degli esiti degli esami relative alla diagnosi o all'anamnesi familiare del lavoratore non possono essere trattate dal datore di lavoro. Il datore di lavoro deve, invece, trattare i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire. Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere posti in essere dal medico competente o da altro personale sanitario, e, comunque, nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti.

Il Garante ha chiarito infine che la partecipazione agli **screening sierologici** promossi dai Dipartimenti di prevenzione regionali nei confronti di particolari categorie di lavoratori a rischio di contagio, come **operatori sanitari e forze dell'ordine**, può avvenire solo su base volontaria. I risultati possono essere utilizzati dalla struttura sanitaria che ha effettuato il test per finalità di diagnosi e cura dell'interessato e per disporre le misure di **contenimento epidemiologico** previste dalla normativa d'urgenza in vigore, come l'isolamento domiciliare.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Domanda entro il 29 settembre 2020

Malati di mesotelioma non professionale: prestazione INAIL con importi aggiornati

Con circolare n. 20 del 13 maggio 2020 sono definite dall'INAIL le modalità e i termini per la richiesta e

per l'integrazione della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi. Si è previsto un miglioramento del valore del beneficio per l'anno 2020 attraverso l'erogazione di una prestazione assistenziale di importo fisso che passa da euro 5.600,00 a euro 10.000,00 e un'integrazione della prestazione ricevuta nel periodo 2015-2019. Per accedere alla prestazione, l'interessato deve far pervenire alla Sede territoriale INAIL competente per domicilio tramite raccomandata a/r o tramite Pec, apposita istanza sulla modulistica allegata alla circolare. Per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, il termine ultimo di scadenza per la richiesta della prestazione è il 29 settembre 2020.

La circolare n. 20 del 13 maggio 2020 dell'INAIL fornisce le istruzioni per richiedere la prestazione del Fondo vittime dell'amianto in favore dei **malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi** che, per l'anno 2020, è stata incrementata da euro 5.600,00 a euro 10.000,00.

È, inoltre, consentito ai soggetti che hanno beneficiato della prestazione una tantum pari a euro 5.600 nel periodo 2015-2019, di ottenere l'integrazione fino alla concorrenza dell'importo di euro 10.000. L'incremento della prestazione riguarda quindi tutti gli eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Per accedere alla prestazione, il malato deve inoltrare, entro 120 giorni dalla data di accertamento della malattia, tramite raccomandata A/R o tramite pec, alla sede territoriale competente per domicilio, apposita **istanza**, avvalendosi del modulo **Mod. 190**, allegato alla circolare, unitamente alla **documentazione sanitaria** che attesta che il soggetto è affetto da mesotelioma, con l'indicazione dell'epoca della prima diagnosi. Gli eredi, sempre per eventi accertati a decorrere dal 1° gennaio 2015, devono presentare l'istanza, corredata di idonea documentazione, a pena di decadenza entro 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge, 1° marzo 2020, utilizzando il modulo Mod. 190 E. Per i decessi avvenuti dopo tale data, le domande devono essere presentate entro 120 giorni dalla data della morte.

Sospensioni per emergenza epidemiologica COVID-19

Tuttavia, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno. Conseguentemente, il termine ultimo di scadenza per la presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni da parte degli eredi, per i decessi avvenuti entro il 1° giugno, è il 29 settembre 2020, mentre per i decessi intervenuti dopo tale data, il termine di presentazione

dell'istanza da parte degli eredi rimane quello dei 120 giorni dalla data della morte.

Integrazione della prestazione per gli anni 2015-2019

I malati di mesotelioma non professionale o i loro eredi che nel periodo 2015-2019 hanno beneficiato della prestazione assistenziale una tantum nella misura ridotta di euro 5.600 possono chiedere l'integrazione della prestazione, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (1° marzo 2020), a pena di decadenza, utilizzando il Mod. 190/I, allegato alla circolare.

Lo stesso termine di decadenza si applica anche alle istanze di integrazione relative alle prestazioni una tantum di 5.600 euro di cui i soggetti (malati o loro eredi) hanno beneficiato nel periodo successivo al 31 dicembre 2019.

Tuttavia, anche per le richieste di integrazione, per effetto della sospensione dei termini di decadenza disposta dal decreto-legge Cura Italia, detti termini sono da intendersi sospesi fino al 1° giugno e il termine ultimo di scadenza è il 29 settembre 2020.

Istanze in corso di istruttoria

Le istanze di accesso alla prestazione in corso di istruttoria alla data di emanazione della presente circolare sono considerate valide ai fini della erogazione del nuovo importo pari a 10.000 euro della prestazione una tantum a favore dei malati di mesotelioma non professionale o dei loro eredi, mentre eventuali istanze prodotte successivamente alla data di emanazione della presente circolare, devono essere regolarizzate, sempre entro i predetti termini decadenziali.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, Circolare 13/05/2020, n.20

Lavoro e Previdenza

Per le aziende

Riduzione del tasso INAIL: nuovo modulo per gli interventi migliorativi 2020

Con una nota del 13 maggio 2020 l'INAIL ha pubblicato, unitamente alle istruzioni operative, il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020. Gli interventi per i quali è possibile richiedere la riduzione sono riorganizzati

nelle seguenti categorie: prevenzione degli infortuni mortali, non stradali; prevenzione del rischio stradale; prevenzione delle malattie professionali; formazione, addestramento e informazione; misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza; gestione delle emergenze e DPI.

L'INAIL comunica che è stato definito il nuovo **modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021**, relativo agli **interventi migliorativi** adottati dalle **aziende** nel corso del **2020**.

Nel nuovo modulo è suddiviso nelle seguenti sezioni e sottosezioni:

- **A: Prevenzione degli infortuni mortali** (non stradali)

A-1: Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento

A-2: Prevenzione del rischio di caduta dall'alto

A-3: Sicurezza macchine e trattori

A-4: Prevenzione del rischio elettrico

A-5: Prevenzione dei rischi da punture di insetto

- **B: Prevenzione del rischio stradale**

- **C: Prevenzione delle malattie professionali**

C-1: Prevenzione del rischio rumore

C-2: Prevenzione del rischio chimico

C-3: Prevenzione del rischio radon

C-4: Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici

C-5: **Promozione della salute**

- **D: Formazione, addestramento, informazione**

- **E: Gestione della salute e sicurezza: misure organizzative**

- **F: Gestione delle emergenze e DPI.**

Il modulo di domanda di riduzione per prevenzione 2021 è stato aggiornato secondo i seguenti criteri:

- semplificazione delle modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell'ampiezza dell'ambito dell'intervento o del diverso riferimento tariffario;

- introduzione di nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale;

- eliminazione degli interventi di minore efficacia prevenzionale e di quelli che più ricorrentemente, in sede di controllo a campione, determinano il rigetto delle domande, con l'avvio del conseguente contenzioso amministrativo che, sovente, ha avuto esito sfavorevole per le aziende.

Tra le altre novità, il nuovo modello prevede:

- l'eliminazione delle differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale;

- l'aumento dei punteggi relativi ad alcuni interventi ritenuti di maggiore efficacia prevenzionale;

- l'estensione a un numero maggiore di interventi della validità pluriennale di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione di tali interventi nell'anno precedente quello di presentazione della domanda
A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, Nuovo modulo riduzione tasso 13/05/2020

Lavoro e Previdenza

Avviso INAIL

Dispositivi di protezione individuale: validazione con procedura telematica

Con l'avviso del 13 maggio 2020, l'INAIL comunica che dal 13 maggio 2020 è attivo il nuovo servizio online "Art. 15 Validazione DPI" per le richieste di validazione straordinaria dei dispositivi di protezione individuale (Dpi). L'INAIL collabora alle misure di mitigazione del rischio Covid-19 in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile in via straordinaria, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie. La trasmissione delle domande deve avvenire esclusivamente in via telematica, utilizzando il facsimile di autocertificazione. Non è possibile inoltrare alcuna documentazione, anche integrativa, via PEC.

L'art. 15 del decreto legge n. 18 del 2020 detta disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19 e attribuisce all'INAIL la funzione di **validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI)**.

Si tratta per l'INAIL, che collabora alle misure di mitigazione del rischio **Covid-19** in qualità di soggetto attuatore degli interventi di protezione civile, di una competenza nuova attribuita in via straordinaria, per il tempo strettamente necessario, fino al termine dello stato di emergenza, in deroga alle procedure ordinarie. La deroga riguarda la procedura e la relativa tempistica e non gli standard di qualità dei prodotti che si andranno a produrre, importare e commercializzare, che dovranno assicurare la rispondenza alle norme vigenti e potranno così concorrere, unitamente all'adozione delle altre misure generali, al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Terminato il periodo di emergenza, sarà ripreso il percorso ordinario e i dpi, validati in attuazione della disposizione richiamata, dovranno, per continuare a essere prodotti, importati o commercializzati, ottenere

la marcatura CE seguendo la procedura standard.

A partire dal 13 maggio 2020 la **richiesta** deve essere inviata esclusivamente in via telematica attraverso il **servizio online 'Art.15 Validazione DPI'**, utilizzando il facsimile di **autocertificazione** allegato e avendo cura di inserire tutti gli allegati richiesti. La PEC dedicata non è più attiva e non è più possibile inoltrare alcuna documentazione, anche integrativa.

Per accedere al servizio, gli utenti privi di credenziali devono procedere alla registrazione al portale istituzionale come utente generico, cliccando sul link 'Registrazione', presente in calce alla pagina oppure seguendo il percorso 'Accedi ai Servizi online' > 'Registrazione' > 'Registrazione Utente Generico'. Gli utenti già in possesso di credenziali troveranno il nuovo servizio attivo nel menu.

Per informazioni e assistenza nella sezione 'SUPPORTO' del portale sono a disposizione i seguenti canali di sostegno all'utenza:

- 'Faq', consultabili inserendo nel motore di ricerca la parola dpi o cliccando direttamente sulla sezione 'in evidenza';

- il servizio 'Inail risponde', che consente l'invio di richieste attraverso un form strutturato.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Reddito o Pensione di Cittadinanza: è possibile aggiornare i dati autodichiarati

Il messaggio n. 1983 dell'INPS informa che, emersa in molti casi l'esigenza di aggiornare o modificare i dati anagrafici del richiedente la prestazione o del suo tutore, di inserire o eliminare un tutore o modificarlo ovvero di modificare il titolare della carta stessa, attribuendola a un altro membro del nucleo beneficiario, è stata rilasciata un'apposita utility che consente alle Strutture territoriali di aggiornare i dati autodichiarati in domanda, purché questa sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata di 18 mesi della prestazione di Reddito o Pensione di Cittadinanza. L'aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente o del tutore, l'indicazione di un nuovo titolare della carta tra i membri del nucleo, la sostituzione di un tutore comportano in ogni caso la generazione e il rilascio di una nuova carta da parte di Poste Italiane.

Nonostante la legge istitutiva del Reddito e della Pensione di cittadinanza non disciplina espressamente la

possibilità di modificare il titolare della prestazione o i dati anagrafici dichiarati in domanda, vista in molti casi l'esigenza di aggiornare o modificare i **dati anagrafici del richiedente** la prestazione o del suo **tutore**, di inserire o eliminare un tutore o modificarlo ovvero di modificare il titolare della carta stessa, attribuendola a un altro membro del nucleo beneficiario, oppure di aggiornare i dati relativi alla residenza del nucleo beneficiario, anche al fine di agevolare la presa in carico da parte di Comuni e Centri per l'impiego, l'INPS informa che, con il messaggio 1983 del 14 maggio 2020, è stata rilasciata un'apposita utility che consente alle Strutture territoriali di aggiornare i dati autodichiarati in domanda, purché questa sia in corso di istruttoria e non sia stata oggetto di revoca o decadenza e purché non sia esaurita la durata di 18 mesi della prestazione di **Reddito o Pensione di Cittadinanza**.

Le variazioni possibili sono le seguenti:

- la variazione delle generalità, ovvero dei dati anagrafici del richiedente la carta e del tutore, ove presente;
- la variazione dello stato di cittadinanza e del luogo di **residenza** del richiedente;
- la variazione degli estremi del documento di riconoscimento, ovvero dei dati del documento di riconoscimento del richiedente o del tutore, ove presente;
- la variazione dei recapiti per le comunicazioni (dati di domicilio, e-mail e telefono cellulare).

L'aggiornamento dei dati anagrafici del richiedente e/o del tutore, l'indicazione di un nuovo titolare della carta tra i membri del nucleo, la sostituzione di un tutore comportano in ogni caso la generazione e il rilascio di una **nuova carta da parte di Poste Italiane**.

Tutte le modifiche potranno essere richieste presso le Strutture territoriali Inps, anche tramite PEC, previo possesso di idonea documentazione.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/05/2020 n. 1983

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Riscatto pensione: aggiornati i criteri per la domanda

Nel messaggio n. 1982 del 14 2020, l'INPS fornisce

le prime istruzioni per la presentazione delle domande di riscatto nelle ipotesi di esercizio della facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo. La domanda di opzione al sistema contributivo è presentata dai soggetti interessati in modalità telematica. Le domande di riscatto sono invece presentate telematicamente attraverso i servizi online dedicati, i Contact Center, i Patronati o gli intermediari dell'Istituto. Gli interessati dovranno compilare il modulo "AP142".

La Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020, avente ad oggetto l'efficacia dei periodi riscattati mediante **versamento dell'onere di riscatto** calcolato in base alle norme che disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema contributivo, il cosiddetto criterio di calcolo a percentuale dell'onere di riscatto, non modifica le istruzioni vigenti in materia di opzione per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo, ma si limita a fornire chiarimenti in merito agli effetti che ne derivano sulla materia dei riscatti; restano pertanto ferme le condizioni richieste per l'esercizio dell'opzione e i criteri di determinazione del montante individuale dei contributi.

Nell'attesa che siano completati gli interventi procedurali necessari a rendere operativi gli effetti della citata circolare, con il messaggio 1982 del 14 maggio 2020, l'INPS si fornisce le prime istruzioni per la presentazione delle domande di riscatto nelle ipotesi di esercizio della facoltà che comporti la liquidazione della pensione esclusivamente con il sistema contributivo.

La **domanda di opzione al sistema contributivo** è presentata dai soggetti interessati in modalità telematica con inserimento di PIN e codice fiscale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e CIE (Carta di identità elettronica 3.0), selezionando l'Area "Domanda di prestazioni pensionistiche" > "Nuova prestazione pensionistica" e il successivo sottomenù "Certificazioni" > "Diritto a pensione" > "Opzione contributivo".

Le **domande di riscatto** sono invece presentate telematicamente attraverso il percorso ordinario dedicato secondo le modalità innanzi precisate e gli interessati dovranno compilare il **modulo "AP142"** - "Dichiarazione da allegare alla domanda di riscatto di periodi contributivi nei casi di opzione per la liquidazione della pensione esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo", reperibile sul sito istituzionale al seguente percorso:

"Prestazioni e servizi" > "Tutti i moduli" > Inserire il codice modulo "AP142". Il modulo in oggetto, debitamente compilato e sottoscritto, dovrà essere allegato

alla domanda di riscatto cui si riferisce.

La domanda di riscatto deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

WEB, tramite i servizi on-line dedicati, accessibili dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE (Carta di identità elettronica 3.0), dal sito Internet dell'Istituto attraverso i seguenti percorsi:

- per i riscatti da esercitarsi nelle gestioni dei dipendenti privati: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Riscatto laurea" o "Riscatto di periodi contributivi" (il modello "AP142", già presente all'interno della procedura, dovrà essere scaricato, compilato e allegato nella sezione "Allegati");

- per i riscatti da esercitarsi nella Gestione dei dipendenti pubblici: "Prestazioni e servizi" > "Tutti i servizi" > "Gestione dipendenti pubblici: servizi per Lavoratori e Pensionati";

Contact Center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803

164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario

del gestore telefonico, se in possesso di PIN;

Patronati e intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi, anche se non in possesso di PIN.

Le indicazioni sopra esplicitate per la presentazione della domanda di riscatto valgono anche nel caso in cui la stessa sia presentata contestualmente alla domanda di pensione che comporti la liquidazione della stessa esclusivamente con il metodo contributivo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/05/2020 n. 1982

Lavoro e Previdenza

Per le aziende

Uniemens con CIG: l'INPS invia i codici di conguaglio

Arriva il messaggio 1997 del 14 maggio 2020 dell'INPS in cui informa che al fine di agevolare le aziende nell'individuazione dei codici da esporre per la corretta compilazione delle denunce Uniemens ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, ha disposto l'invio di comunicazioni PEC

alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto "Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG", e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i codici di conguaglio associati alle autorizzazioni.

Al fine di agevolare le aziende nell'individuazione dei codici da esporre per la corretta compilazione delle denunce **Uniemens** ai fini del conguaglio dei trattamenti di integrazione salariale anticipati dai datori di lavoro ai propri dipendenti, con il messaggio 1997 del 14 maggio 2020, l'INPS avvisa di aver disposto l'invio di comunicazioni PEC alle aziende, tramite Comunicazione Bidirezionale, con oggetto "Comunicazione sulle autorizzazioni-conguagli CIG", e notifiche via e-mail ai rispettivi intermediari, contenenti i **codici di conguaglio associati alle autorizzazioni**.

Il codice di conguaglio è visualizzabile, nel sito Internet dell'Istituto, all'interno del "Cassetto previdenziale Aziende" > "Dati complementari" accedendo all'applicazione "Cruscotto Cig e Fondi di Solidarietà", nell'ambito dei Servizi per le Aziende e consulenti.

Per le autorizzazioni che rientrano nei limiti previsti per le integrazioni salariali, sia per la **CIGO** che per il Fondo di integrazione salariale - **FIS** - che per i **Fondi di solidarietà bilaterali**, dal regime ordinario e per le quali la copertura degli oneri rimane a carico delle rispettive gestioni di afferenza devono essere riportati i codici di conguaglio già in uso "L038" e "L001"

Solo per le autorizzazioni di CIGO, FIS e per i Fondi di solidarietà bilaterali per COVID-19 oltre limiti di fruizione, occorre utilizzare i codici di nuova istituzione "L048" e "L068", per l'assegno ordinario "L003", "L005" e "L004", perché sono a carico di apposito stanziamento statale e, quindi, sono imputati a nuovi conti appositamente istituiti.

In caso di CIGO per interruzione **CIGS** sono parimenti stati istituiti nuovi codici conguaglio che gravano su appositi conti di nuova istituzione perché anche in questo caso sono stati previsti appositi stanziamenti statali "L049", e "L069".

L'Istituto sottolinea inoltre che, per le imprese interessate agli adempimenti afferenti i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto, è necessario inviare il **modello "SR41"**, semplificato, finalizzato al calcolo e alla liquidazione della prestazione.

Il flusso Uniemens, per i lavoratori che godono della prestazione a pagamento diretto per l'intero mese, deve essere valorizzato esclusivamente con il codice "LAVSTAT NR00" senza l'indicazione delle settimane e dell'evento figurativo.

Diversamente, ove i periodi di integrazione salariale a pagamento diretto interessino una frazione di mese, il

flusso dovrà essere compilato con le consuete modalità, con riferimento esclusivamente al periodo non interessato dall'integrazione salariale a pagamento diretto, mentre per i periodi coperti da integrazione salariale a pagamento diretto i dati retributivi dei lavoratori saranno trasmessi tramite il modello "SR41".

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 14/05/2020 n. 1997

Bilancio

FNC - CNDCEC

Sindaco-Revisore: quali procedure adottare ai tempi del COVID-19

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore" che, mediante un'analisi critica delle aree di bilancio oggetto di impatto dalla crisi pandemica, fornisce alcune indicazioni operative per il sindaco-revisore in un contesto di oggettiva problematicità che eleva il livello di rischio, professionale e sanitario, nello svolgimento della propria attività di controllo. Una delle criticità legate a questa fase accelerata di digitalizzazione che il documento evidenzia, è la tutela degli aspetti connessi alla privacy ed alla cyber security. Il tema della sicurezza digitale risulta prioritario in un contesto, quale quello dell'attuale emergenza sanitaria, in cui si assiste ad un incremento degli attacchi fraudolenti ai danni delle piccole e grandi realtà aziendali e dei singoli professionisti.

Il Consiglio e la Fondazione Nazionale dei Commercialisti hanno pubblicato il documento "**Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore**".

Il documento analizza l'impatto prodotto dall'attuale situazione emergenziale, in continuo divenire, sull'attività esercitata dal sindaco-revisore nello svolgimento delle procedure di revisione.

Diversi sono i punti di riflessione adottati per consentire al sindaco-revisore di adattare i propri approcci operativi al fine di svolgere al meglio l'incarico di revisione legale dei conti, in un contesto sanitario e socio-economico assolutamente inedito e imprevedibile. E' questo un documento che consente di svolgere adeguatamente l'attività di controllo dei risultati prodotti dalle aziende in uno dei momenti di maggiore crisi sociale ed economica che l'Italia sta affrontando dal secondo dopoguerra ad oggi.

Il documento è diviso in tre sezioni che si occupano rispettivamente:

- di analizzare gli **effetti della crisi pandemica sui bilanci di esercizio**, per individuare gli aspetti critici ai quali il sindaco-revisore deve prestare maggiormente attenzione nello svolgimento della sua attività di controllo;
- di fornire **suggerimenti operativi**, che il sindaco-revisore potrebbe adottare alla luce delle mutate condizioni, non solo economiche, ma anche socio-sanitarie;

- di analizzare i **risvolti tecnologici**, che possono rappresentare la chiave di volta per lo svolgimento delle attività del sindaco-revisore in tempi di distanziamento sociale, evidenziando quali approcci e soluzioni operative possono, allo stato attuale, garantire alle procedure implementate da remoto la maggiore efficacia, efficienza e sicurezza personale dei soggetti incaricati della revisione legale.

Naturalmente è stato chiarito che, tenuto conto dell'elevato **grado di imprevedibilità** del contesto di riferimento, che porterà ragionevolmente alla emanazione di ulteriori provvedimenti legislativi e/o rettifiche e chiarimenti di quelli già emanati, il presente documento, redatto sulla base degli elementi disponibili alla data del 12 maggio 2020, sarà oggetto di successive **integrazioni e aggiornamenti**, volti a garantire un costante supporto al sindaco-revisore che opera nell'attuale, inimmaginabile contesto di emergenza sanitaria.

Effetti della crisi pandemica sui bilanci di esercizio

Il fulcro centrale del documento riguarda l'approfondimento sugli effetti della pandemia sui bilanci di esercizio e in riferimento al sindaco-revisore su:

- il rischio di revisione,
- il risk approach nelle attività di vigilanza dell'organo di controllo,
- la valutazione della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi raccolti e degli eventi successivi per il bilancio 2019.

Bisogna adottare delle valide procedure in tema di **continuità aziendale**, che avranno inevitabilmente dei riflessi sulla lettera di attestazione e sulla relazione di revisione.

Per quanto attiene alle eventuali difficoltà operative che il sindaco-revisore può aver incontrato nel processo di raccolta degli elementi probativi a seguito delle misure restrittive emanate dal Governo, potrebbe risultare opportuno inserire la descrizione delle modalità alternative di raccolta degli elementi probativi, concordate con la società revisionata, all'interno delle attestazioni della direzione.

Risvolti tecnologici

Il documento raccomanda di porre attenzione all'aspetto particolarmente critico in questa fase **accelerata di digitalizzazione** che consiste nella **tutela degli aspetti connessi alla privacy ed alla cyber security**. E' necessario garantire il medesimo livello di sicurezza digitale sia quando si è all'interno della propria struttura, sia quando si utilizzano dispositivi mobili e/o personali connessi a reti differenti da quella

dell'ufficio/azienda. A tal fine, è fondamentale predisporre una rete fra i dispositivi (fissi e mobili) in cloud mediante l'utilizzo di software in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza digitale (ad esempio, attraverso l'utilizzo di reti virtuali private).

Il tema della sicurezza digitale risulta prioritario in un contesto, quale quello dell'attuale emergenza sanitaria, in cui si assiste ad un incremento degli **attacchi fraudolenti** ai danni delle piccole e grandi realtà aziendali e dei singoli professionisti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

FNC - CNDCEC, documento "Le procedure di revisione ai tempi del COVID-19: la resilienza del sindaco-revisore", 14/05/2020

Finanziamenti

Emergenza Coronavirus

Liquidità per le imprese: quali sono le differenze tra le istruttorie bancarie

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Le imprese, per accedere con maggiore sicurezza al credito bancario, grazie alle misure previste dal decreto Liquidità, devono valutare con attenzione non solo l'importo da richiedere ma anche le modalità con cui viene valutata e concessa la liquidità da parte del Fondo di garanzia PMI. Se l'istruttoria è di tipo solamente formale per i finanziamenti fino a 25.000 euro, assistiti dalla garanzia del 100%, per gli importi superiori, fino a 5 milioni di euro, è invece previsto un maggiore approfondimento da parte del Fondo. Cosa bisogna sapere prima di richiedere i finanziamenti?

Il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha introdotto molteplici misure di agevolazione per l'accesso al credito delle imprese con il supporto del **Fondo di Garanzia PMI**. L'ampio ventaglio di opzioni disponibili non è differenziato solamente in base all'importo del finanziamento di cui l'impresa necessita, ma è caratterizzato anche da un **diverso approccio** in termini di **istruttoria** che le imprese dovrebbero **conoscere in anticipo** per scegliere la misura più adatta alle proprie esigenze.

Se l'istruttoria è di tipo solamente **formale** per i **finanziamenti fino a 25 mila euro** assistiti dalla garanzia del 100%, gli importi superiori sono sottoposti a maggiore approfondimento anche dal Fondo di garanzia, pur se la valutazione sul profilo economico-finanziario dell'azienda è volta solamente a determinare l'accantonamento che il Fondo opera in relazione a ciascuna pratica.

Per tutte le misure, comunque, è sempre esclusa la valutazione sulle informazioni relative all'andamento dei rapporti bancari all'interno del periodo interessato dall'emergenza Covid-19. L'ABI, in merito a questi aspetti, è intervenuta con una lettera circolare, del 2 maggio 2020, che accorpa tutte le misure ponendosi come guida per districarsi tra i vari strumenti a disposizione.

Finanziamento base fino a 25 mila euro

I nuovi prestiti fino a 25 mila euro sono concessi nella misura massima del **25%** dei **ricavi dell'impresa**, come risultanti dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della richiesta di garanzia o, per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione o anche autocertificati.

I prestiti, unica misura nel suo genere, sono **garantiti al 100%** dal Fondo di Garanzia per le PMI. Questi finanziamenti prevedono l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi ed hanno una durata fino a massimo 6 anni. Il tasso di interesse applicato

dalla banca tiene conto della sola copertura dei costi di istruttoria e di gestione dell'operazione.

Il rilascio della garanzia è **automatico e gratuito** e la banca può quindi erogare il finanziamento dopo la **verifica formale** del possesso dei requisiti, anche senza dover attendere l'esito dell'istruttoria del Fondo. Per ottenere la garanzia al 100% sui prestiti fino a 25 mila euro, l'impresa o il professionista devono compilare il **modulo di domanda** della garanzia predisposto dal Gestore del Fondo di garanzia e presentarlo a una banca o altro intermediario finanziario.

L'autocertificazione deve indicare una serie di requisiti, tra gli altri il requisito di PMI, dichiarazione non richiesta ai lavoratori autonomi e un generico riferimento ad aver subito danni a causa dell'emergenza Covid-19. In relazione all'istruttoria, secondo ABI, ai fini della concessione della garanzia, la banca deve utilizzare tutti i dati dichiarati dall'impresa nel modulo di domanda di garanzia, limitandosi ad accertare che il richiedente **non abbia** posizioni classificate come **sofferenze** e non sia segnalato per **esposizioni deteriorate** di altro tipo quali UTP, scaduti e sconfinamenti, prima del 31 gennaio 2020.

In quanto autodichiarazione, la banca non è tenuta a verificare la veridicità di nessuna delle diverse dichiarazioni contenute nel modello. La banca, una volta inserita correttamente la domanda di garanzia sul portale del Fondo, non deve attendere la delibera di ammissione alla garanzia del Fondo per effettuare l'erogazione.

Leggi anche Finanziamenti fino a 25.000 euro: nuova liquidità, ma non per debiti preesistenti

Finanziamento fino a 800 mila euro

Le imprese con un fatturato inferiore a 3,2 milioni di euro e **fino a 499 dipendenti** possono ottenere una garanzia pari al 100%, concessa al **90%** dallo **Stato** e al **10%** da un soggetto terzo, quale ad esempio un **confidi**, su un prestito di importo non superiore al 25% dei ricavi dell'azienda, presentando alla propria banca una autocertificazione sui danni subiti dalla propria attività

a causa dell'emergenza Covid-19.

La misura è operativa dal 27 aprile 2020. Come previsto dal decreto Liquidità, la garanzia è concessa senza applicazione del modello di Valutazione previsto dal Fondo di Garanzia. Le banche sono tenute a compilare i dati contenuti nel **modulo economico-finanziario** solo ai fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio. Questo è quanto richiesto in sede di ammissione della singola operazione finanziaria.

Leggi anche Fondo PMI: garanzie estese anche alle grandi imprese. A quali condizioni?

Finanziamenti fino a 5 milioni di euro

Il Fondo garantisce al **90% i prestiti**, fino a 5 milioni di euro, con modalità di accesso gratuita. L'ammontare del prestito non può essere superiore al doppio della spesa per salari che il beneficiario ha sostenuto nel 2019 o il 25% del fatturato totale del 2019. Questa misura è operativa dal 27 aprile. Anche in questo caso, vale quanto indicato per i finanziamenti fino a 800 mila euro in relazione al modello di valutazione.

Moratoria del credito

È tuttora operativa anche la moratoria sul credito introdotta dal decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020 convertito in l. n. 27/2020), senza sostanziali modifiche all'impianto operativo. La moratoria per le micro,

piccole e medie imprese prevede il congelamento fino al 30 settembre di linee di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su titoli di credito, scadenze di prestiti a breve e rate di prestiti e canoni in scadenza. L'impresa, al momento dell'inoltro della comunicazione, deve essere in bonis. Tutte le banche, intermediari finanziari vigilati e altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia devono accettare le **comunicazioni di moratoria**, se ovviamente le stesse comunicazioni rispettano i requisiti previsti dalla norma. Il **periodo di sospensione** comprende la rata in scadenza il 30 settembre 2020, vale a dire che la rata in scadenza il 30 settembre non deve essere pagata. La normativa prevede espressamente l'assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le imprese e le banche.

Alcuni dati sulle misure

La task force sulle misure per la liquidità, di cui fa parte anche **Banca d'Italia**, ha diffuso il 6 maggio i dati di monitoraggio sulle misure per la liquidità. In particolare, sono 1,6 milioni le domande di adesione alle moratorie sui prestiti per 177 miliardi di euro e superano quota 90 mila le richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.

Leggi anche COVID-19: sempre più numerose le richieste di liquidità da famiglie e imprese

Finanziamenti

Anche per la sanificazione

Decreto Rilancio: credito d'imposta fino al 60% per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Arrivano con il decreto Rilancio due nuovi crediti d'imposta per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro. Un primo bonus, concesso nella misura del 60% delle spese ammissibili, è diretto a favorire la riapertura delle attività economiche in sicurezza. Diversi gli aspetti interessanti del nuovo incentivo: cumulabilità con altre agevolazioni per le medesime spese e possibilità di cedere il credito anche ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma piuttosto una nuova versione del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità. A chi spettano le nuove agevolazioni?

Due nuovi **crediti d'imposta** per favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del **Coronavirus**. Li prevede il **decreto Rilancio**.

Il primo beneficio copre le spese per l'adeguamento degli ambienti di lavoro per la **riapertura in sicurezza** delle **attività economiche**.

Il secondo incentivo non è una novità assoluta, ma una **nuova versione** del credito d'imposta per la **sanificazione** e l'acquisto di **mascherine e DPI**, introdotto dal decreto Cura Italia ed ampliato dal decreto Liquidità.

Leggi anche:

- Decreto Rilancio: bonus affitti ad ampio raggio per imprese e professionisti
- Contributo a fondo perduto: automatismo tra richiesta e concessione dell'indennizzo

Credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro

Il nuovo credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione in **luoghi aperti al pubblico** in riferimento agli investimenti finalizzati a rispettare le **prescrizioni sanitarie** e le misure di contenimento contro la diffusione del Coronavirus.

Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa del decreto Rilancio, la platea dei soggetti possibili beneficiari del credito d'imposta comprende gli operatori con attività aperte al pubblico, come, **bar, ristoranti, alberghi**, teatri e cinema.

Possono fruire del bonus anche le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore.

Il credito d'imposta riguarda le **spese sostenute** nel **2020** per gli investimenti necessari per l'adozione di misure legate alla diversa organizzazione del lavoro e all'adeguamento degli ambienti alle disposizioni anti Coronavirus.

Tra gli interventi agevolabili, sono compresi gli

interventi edilizi per:

- il rifacimento **spogliatoi e mense**;
- la realizzazione di **spazi medici**;
- la realizzazione di ingressi e spazi comuni;
- arredi di sicurezza.

Danno diritto al bonus anche gli **investimenti di carattere innovativo** quali lo sviluppo o l'acquisto di tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa e le apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti.

Ulteriori investimenti agevolabili nonché soggetti ammissibili potranno essere individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Il credito d'imposta è concesso nella misura del **60%** delle spese ammissibili, fino ad un massimo di **80.000 euro** per beneficiario.

Una caratteristica di particolare interesse del nuovo beneficio è la possibilità di cumulare il credito di imposta con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

L'agevolazione è utilizzabile in **compensazione** in **10 anni**. Al bonus non si applica:

- il limite annuale di utilizzo di 250.000 euro di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge 244/2007;
- il limite generale di compensabilità dei crediti di imposta e contributi di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

In alternativa all'utilizzo diretto in compensazione, l'incentivo spettante potrà essere incassato subito.

Il credito d'imposta infatti può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Criteri e modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta dovranno essere definiti dall'Agenzia

delle Entrate entro 30 giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio (presumibilmente, quindi, la circolare dovrebbe vedere la luce nel mese di agosto 2020).

Credito d'imposta per sanificazione e acquisto di mascherine e DPI

L'altro credito di imposta finalizzato a sostenere l'adozione di misure per prevenire il contagio e limitare il rischio di diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro è la riscrittura del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di mascherine e DPI disciplinato all'articolo 64 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ed ampliato dall'articolo 30 del **decreto Liquidità** (D.L. n. 23/2020), articoli che vengono abrogati.

Con il decreto Rilancio cambia la platea dei soggetti beneficiari: vengono **escluse le imprese**, mentre vengono ammessi gli **enti del Terzo settore**. Confermati invece i **professionisti**.

L'altra novità riguarda la percentuale agevolativa, che aumenta **dal 50 al 60%**.

Le risorse messe a disposizione per la nuova agevolazione ammontano a **200 milioni di euro** per l'anno 2020 (contro i 50 milioni di euro messi stanziati dal decreto Cura Italia per il precedente credito di imposta). Il nuovo credito d'imposta spetta ai soggetti esercenti arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti ed è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

In particolare, all'incentivo fiscale sono ammesse le spese sostenute per:

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- l'acquisto di dispositivi di protezione individuale,

quali **mascherine**, **guanti**, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

- l'acquisto di prodotti **detergenti e disinfettanti**;

- l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli indicati precedentemente, quali **termometri**, **termo-scanner**, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

- l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali **barriere e pannelli protettivi**, incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.

Il bonus può essere utilizzato in due modalità alternativa: o nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa o in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 241/1997. Non si applicano i limiti di compensazione di cui all'articolo 1, comma 53, della Legge n. 244/2007 e di cui all'articolo 34 della Legge n. 388/2000.

Il credito d'imposta:

- **non concorre** alla formazione del reddito né della base imponibile dell'**IRAP**;

- si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

È demandato ad provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto Rilancio, il compito di stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, anche al fine del rispetto delle risorse stanziare.

Finanziamenti

Dal MISE

Ecobonus: dal 18 maggio sarà riattivata la prenotazione

A partire dal 18 maggio 2020 saranno nuovamente attivi i termini di scadenza per il completamento delle prenotazioni relativi alla misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni di CO₂. I termini furono, sospesi a partire dallo scorso 23 febbraio a seguito delle misure di contenimento del contagio da COVID-19. La riattivazione è stata decisa in conseguenza delle disposizioni emanate in relazione alla Fase 2 dell'emergenza e i termini relativi alle prenotazioni attive alla data del 18 maggio risulteranno prolungati in base al periodo di sospensione.

Con un comunicato stampa del 14 maggio 2020, il Ministero dello Sviluppo Economico informa che, in conseguenza delle disposizioni emanate in relazione alla Fase 2 dell'emergenza Covid-19, a partire **dal 18 maggio 2020** saranno nuovamente attivi i termini di scadenza per il **completamento delle prenotazioni** relativi alla misura promossa del Ministero dello Sviluppo Economico che offre contributi per l'acquisto di veicoli a ridotte emissioni, sospesi a partire dallo scorso 23 febbraio a seguito delle misure di contenimento del contagio previste dal DPCM 11 marzo 2020 e successivi provvedimenti.

Pertanto, i termini relativi alle prenotazioni attive alla data del 18 maggio risulteranno prolungati in base al periodo di sospensione (giorni compresi tra il 23 febbraio 2020 ed il 18 maggio 2020).

Il contributo per l'acquisto anche in locazione finanziaria, e per l'immatricolazione, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo **di categoria M1 a basse emissioni di CO₂** è stato riconosciuto dalla legge di bilancio 2019 (legge 30 dicembre 2018, n. 145). La misura si rivolge a chi acquista, anche in locazione finanziaria e immatricula in Italia veicoli di categoria M1 destinati al trasporto di persone, con almeno 4 ruote e al massimo otto posti a sedere (oltre al sedile del conducente), con i seguenti requisiti:

- siano nuovi di fabbrica;
- producano emissioni di CO₂ non superiori a 70 g/km;
- siano stati acquistati ed immatricolati in Italia dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021;
- abbiano un prezzo (da listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice) inferiore a 50mila euro compresi optional (IVA esclusa).

Dalla prenotazione si hanno fino a **180 giorni di**

tempo per la consegna del veicolo.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Dalla Commissione Europea

Turismo e trasporti: le misure per il rilancio del settore

La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le restrizioni di viaggio e consentire, dopo mesi di lockdown, la riapertura delle imprese turistiche nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie. Il pacchetto mira inoltre ad aiutare la ripresa del settore turistico dell'UE dalla pandemia sostenendo le imprese e garantendo che l'Europa continui a essere la prima destinazione dei visitatori. Il principio di non discriminazione, in questa fase, è di particolare importanza: uno Stato membro che decida di consentire i viaggi nel proprio territorio o in regioni e zone specifiche all'interno del proprio territorio dovrebbe farlo in modo non discriminatorio e consentendo i viaggi da ogni zona, regione o paese dell'UE che presenti condizioni epidemiologiche simili.

La Commissione Europea ha presentato un pacchetto di orientamenti e raccomandazioni per aiutare gli Stati membri a eliminare gradualmente le **restrizioni di viaggio** e consentire, dopo mesi di lockdown, la **riapertura delle imprese turistiche** nel rispetto delle necessarie precauzioni sanitarie.

L'orientamento è quello, non appena la situazione sanitaria lo consentirà, di dare la possibilità ai cittadini di incontrare parenti e amici, nel proprio paese o in un altro paese dell'UE, con tutte le necessarie misure di precauzione e di sicurezza in essere.

Il pacchetto mira inoltre ad aiutare la **ripresa del settore turistico dell'UE** dalla pandemia sostenendo le imprese e garantendo che l'Europa continui a essere la prima destinazione dei visitatori.

Il pacchetto della Commissione per il turismo e i trasporti comprende:

- una strategia complessiva volta alla ripresa nel 2020 e oltre;
- un approccio comune per il ripristino della libera circolazione e l'eliminazione delle restrizioni alle frontiere interne dell'UE in modo graduale e coordinato;
- un quadro a sostegno del graduale ripristino dei trasporti, che garantisca nel contempo la sicurezza dei passeggeri e del personale;
- una raccomandazione che punta a far sì che i buoni di viaggio siano per i consumatori un'alternativa

attraente al rimborso in denaro;

-criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e per lo sviluppo di protocolli sanitari per le strutture ricettive quali ad esempio gli alberghi.

Turisti e viaggiatori

Man mano che gli Stati membri riusciranno a limitare la circolazione del virus, le restrizioni generalizzate alla libera circolazione dovrebbero essere sostituite da misure più mirate. La Commissione ha proposto un approccio graduale e coordinato che inizi con l'eliminazione delle restrizioni tra zone o Stati membri che presentano **situazioni epidemiologiche sufficientemente simili**. L'approccio deve inoltre essere flessibile e comprendere la possibilità di reintrodurre determinate misure qualora la situazione epidemiologica lo richieda.

Il **principio di non discriminazione** è di particolare importanza: uno Stato membro che decida di consentire i viaggi nel proprio territorio o in regioni e zone specifiche all'interno del proprio territorio dovrebbe farlo in modo non discriminatorio e consentendo i viaggi da ogni zona, regione o paese dell'UE che presenti condizioni epidemiologiche simili. Nella stessa ottica, le restrizioni devono essere eliminate senza discriminazioni, per tutti i cittadini dell'UE e per tutti i residenti dello Stato membro interessato, indipendentemente dalla cittadinanza, e dovrebbero essere applicate a tutte le parti dell'Unione che presentano una situazione epidemiologica simile.

Servizi di trasporto

Sono stati indicati i principi generali per il ripristino sicuro e graduale del trasporto dei passeggeri per via aerea, ferroviaria, stradale e per vie navigabili e formulate una serie di raccomandazioni, quali ad esempio la necessità di limitare il contatto tra i lavoratori del settore e i passeggeri, e tra i passeggeri stessi, e la riduzione, se possibile, della **densità dei passeggeri**. Per il trasporto, gli orientamenti indirizzano all'uso dei dispositivi di protezione individuale, quali ad esempio le mascherine, e all'adeguamento a specifici protocolli in caso di passeggeri che presentino sintomi da coronavirus.

Riavvio in sicurezza dei servizi turistici

La Commissione stabilisce un quadro comune che fissa i criteri per la ripresa graduale e in sicurezza delle attività turistiche e che sviluppa protocolli sanitari per gli alberghi e gli altri tipi di strutture ricettive con l'obiettivo di proteggere la salute degli ospiti e dei dipendenti. Tali criteri comprendono:

- prove epidemiologiche,
- predisposizione di capacità sufficiente dei sistemi

sanitari a beneficio della popolazione locale e dei turisti,

- solidi sistemi di sorveglianza e monitoraggio,
 - capacità di effettuare test e tracciamento dei contatti.
- Questi orientamenti consentiranno ai cittadini di soggiornare presso alberghi, campeggi, bed and breakfast o altre strutture ricettive per le vacanze, di mangiare e bere nei ristoranti, bar e caffè e frequentare spiagge e altri spazi ricreativi all'aperto in sicurezza.

Buoni trasformati in un'opzione più attraente per i consumatori

Ai sensi della normativa UE, in caso di **annullamento di titoli di trasporto** (aereo, ferroviario, in autobus/pullman e traghetto) o di pacchetti turistici, i viaggiatori hanno il diritto di scegliere tra i buoni o il rimborso in denaro. Confermando questo diritto, la raccomandazione della Commissione mira al tempo stesso a garantire che i **buoni** diventino **un'alternativa valida e più attraente** rispetto al rimborso per i viaggi annullati nel contesto dell'attuale pandemia, che ha comportato un grave onere finanziario anche per gli operatori turistici. I buoni a carattere volontario dovrebbero essere protetti in caso di insolvenza di chi li ha emessi, avere un periodo **minimo di validità di 12 mesi** ed essere rimborsabili dopo al massimo un anno, se non utilizzati. Dovrebbero inoltre offrire flessibilità sufficiente, consentire ai passeggeri di viaggiare sulla stessa tratta alle stesse condizioni di servizio o permettere ai viaggiatori di concludere un contratto per un pacchetto turistico con servizi dello stesso tipo o di qualità equivalente. I buoni dovrebbero anche essere trasferibili a un altro viaggiatore.

Imprese turistiche

La Commissione intende sostenere il turismo europeo con le seguenti iniziative:

- garanzia di liquidità per le imprese turistiche, in particolare le PMI,
- salvaguardia dei posti di lavoro con un contributo finanziario fino a 100 miliardi di € dal programma SURE;
- collegamento dei cittadini all'offerta turistica locale, promozione delle attrazioni e del turismo locali e dell'Europa come destinazione turistica sicura.

A integrazione delle misure a breve termine, la Commissione continuerà a collaborare con gli Stati membri per promuovere il turismo sostenibile in linea con il Green Deal europeo e incoraggiare una **trasformazione digitale dei servizi turistici** per una scelta più ampia, una migliore assegnazione delle risorse e nuove modalità di gestione dei flussi turistici e di viaggio. La Commissione organizzerà una convenzione

europea sul turismo insieme alle istituzioni dell'UE, all'industria, alle regioni, alle città e alle altre parti interessate per costruire insieme il futuro di un ecosistema turistico europeo sostenibile, innovativo e resiliente: l'“Agenda europea per il turismo 2050”.

A cura della Redazione

Finanziamenti

Start-up innovative

Voucher 3I -Investire In Innovazione: dal 15 giugno al via le domande

A partire da lunedì 15 giugno 2020, possono essere presentare le domande per richiedere il “Voucher 3I -Investire In Innovazione”, che mira a sostenere la competitività delle start up innovative finanziando i servizi di consulenza necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all'estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione. I servizi acquisibili con il Voucher riguardano: la realizzazione di ricerche di anteriorità preventive e la verifica della brevettabilità dell'invenzione; la stesura della domanda di brevetto e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi; il deposito all'estero di una domanda nazionale di brevetto.

Il Ministero dello Sviluppo economico comunica che, a partire da lunedì 15 giugno 2020, possono essere presentare le domande per richiedere il “**Voucher 3I -Investire In Innovazione**”, che mira a sostenere la competitività delle **start up innovative** finanziando i **servizi di consulenza** necessari a valorizzare e tutelare, in Italia e all'estero, i processi tecnologici attraverso la brevettabilità dell'invenzione.

Viene così reso operativa la misura agevolativa prevista dal ‘Decreto Crescita’, che prevede uno stanziamento di **19,5 milioni di euro per il triennio 2019-2021**.

Di seguito si riassumono le principali disposizioni del bando.

Ambito oggettivo

La misura agevolativa denominata “Voucher 3I - Investire in Innovazione” è stabilita a favore delle **start-up innovative** per l'acquisizione di **servizi di consulenza**, esclusivamente erogati dai fornitori dei servizi, necessari a valorizzare e tutelare in Italia e all'estero i propri processi di innovazione tramite un brevetto per invenzione industriale.

Campo di applicazione

Per avere diritto al **Voucher**, i servizi di consulenza dovranno essere forniti da consulenti in proprietà

industriale o avvocati, iscritti in appositi elenchi predisposti rispettivamente dall'Ordine dei consulenti in proprietà industriale e dal Consiglio nazionale forense. I servizi acquisibili con il Voucher riguardano:

- 1) la realizzazione di **ricerche di anteriorità preventive** e la verifica della brevettabilità dell'invenzione;
- 2) la stesura della **domanda di brevetto** e il suo deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi;
- 3) il **deposito all'estero** di una domanda nazionale di brevetto.

Ciascuna start-up innovativa può richiedere disgiuntamente la concessione del voucher per ciascuna delle tre tipologie di servizi, con l'unica condizione che, per la richiesta del voucher che finanzia le spese di deposito all'estero della domanda di brevetto, il soggetto richiedente deve essere in possesso della domanda di brevetto nazionale di cui rivendica la priorità ai sensi dell'articolo 4 del Codice della proprietà industriale. L'importo del voucher è concesso, ai sensi e nei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti «de minimis», nelle misure stabilite che vengono di seguito riportate:

- servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive: euro 2.000,00 + IVA;
- servizi di consulenza relativi alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi: euro 4.000,00 + IVA;
- servizi di consulenza relativi al deposito all'estero della domanda nazionale di brevetto: euro 6.000,00 + IVA.

Il voucher non include gli oneri relativi a tasse e diritti relativi al deposito delle domande di brevetto.

Modalità di presentazione delle domande

Le domande per richiedere il voucher devono essere compilate dalle start-up innovative esclusivamente tramite **apposita procedura informatica** realizzata dal soggetto gestore secondo le modalità e utilizzando i format che saranno resi noti nell'apposita sezione del sito web www.invitalia.it e potranno essere presentate a partire **dalle ore 12.00 del 15 giugno 2020** e fino all'eventuale esaurimento delle risorse disponibili che verrà immediatamente reso noto con decreto direttoriale pubblicato sui siti del Ministero dello sviluppo economico e del soggetto gestore.

Ricevuta la domanda, il soggetto gestore informa il fornitore dei servizi indicato e procede, in ordine cronologico di arrivo, con la verifica dei requisiti del soggetto richiedente e del medesimo fornitore.

In caso di esito negativo, procede con il diniego dell'istanza dandone comunicazione al soggetto richiedente e al fornitore dei servizi e, in caso di esito positivo,

rilascia il voucher notificandolo ai soggetti interessati. I fornitori hanno diritto al pagamento del voucher solo dietro presentazione dello stesso consegnatogli dal soggetto richiedente che ha fruito completamente dei servizi.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto direttoriale 14/05/2020

Finanziamenti

Confprofessioni

Impresa Sicura: illegittima l'esclusione dei professionisti

Dopo la pubblicazione del bando "Impresa Sicura" di Invitalia, che ha illegittimamente escluso i professionisti dai beneficiari del rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, Confprofessioni ha attivato una serie di iniziative affinché i professionisti possano partecipare alle misure di sostegno previste per le imprese. Qualora non venissero rapidamente adeguati, Confprofessioni impugnerà presso le sedi competenti tutti i bandi pubblici che illegittimamente escludono i professionisti attuando ogni azione per tutelare i diritti degli associati.

Con un comunicato stampa del 14 maggio 2020, Confprofessioni informa che dopo la pubblicazione del bando "Impresa Sicura" di Invitalia, che ha **illegittimamente escluso i professionisti** dai beneficiari del rimborso delle spese sostenute dalle aziende per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale finalizzati al contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ha attivato una serie di iniziative affinché i professionisti possano partecipare alle misure di sostegno previste per le imprese, evitando così situazioni paradossali come, ad esempio, il contributo per l'acquisto di mascherine e altri dispositivi dpi riconosciuto ad artigiani e commercianti ma non agli studi medici.

Gaetano Stella, presidente di Confprofessioni ha sottolineato come «alcune Regioni ed Enti pubblici continuano a confezionare bandi che precludono l'accesso ai professionisti», ed ha dichiarato che «Non siamo più disposti a tollerare questa **situazione discriminatoria** nei confronti dei liberi professionisti, soprattutto in questa difficilissima emergenza economica, che colpisce duramente gli studi professionali, mettendone a

rischio la stessa sopravvivenza».

Qualora non venissero rapidamente adeguati, Confprofessioni impugnerà presso le sedi competenti tutti i bandi pubblici che illegittimamente escludono i professionisti attuando ogni azione per tutelare i diritti degli associati.

E' utile ricordare che il bando Impresa Sicura si rivolge a tutte le imprese, indipendentemente dalla dimensione, dalla forma giuridica e dal settore economico in cui operano e che espressamente ne sono esclusi i liberi professionisti in quanto nella norma di riferimento, rappresentata dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cosiddetto decreto cura Italia), è stabilito che il contributo per l'acquisto dei dispositivi di protezione individuale è erogato "allo scopo di sostenere la continuità, in sicurezza, **dei processi produttivi delle imprese**, a seguito dell'emergenza sanitaria coronavirus".

Le risorse messe a disposizione del bando ammontano a **50 milioni di euro** (fondi Inail, art 43.1 DL Cura Italia del 17 marzo 2020) e devono essere utilizzate per rimborsare le spese per l'acquisto di dispositivi ed altri strumenti di protezione individuale, sostenute tra il 17 marzo 2020 e la data di invio della domanda di rimborso. Le risorse sono state esaurite già dopo due ore dall'apertura dello sportello informatico dedicato, raggiungibile dal sito di Invitalia, avvenuta l'11 maggio 2020.

A cura della Redazione

Impresa

Decreto Liquidità

Fallimento: istanze improcedibili fino al 30 giugno. E dopo?

di Vincenzo Morelli - Dottore Commercialista e Revisore Legale in Ravenna

In considerazione delle difficoltà economiche incontrate dalle imprese a causa del Coronavirus e della prevedibile crescente presentazione delle istanze di fallimento, con il decreto Liquidità, si è optato per l'improcedibilità delle domande presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020. Si tratta di una misura eccezionale e temporanea con cui si è voluto concedere agli imprenditori un periodo di tempo per valutare soluzioni alternative al superamento della crisi di impresa. Occorre tuttavia chiedersi se il termine del 30 giugno risulta adatto e sufficiente a contenere adeguatamente i rischi di fallimento per un rilevante numero di imprese italiane derivante da una chiusura obbligatoria, per fattori esogeni alle stesse. Saranno necessari ulteriori interventi per evitare il solo effetto di un differimento del fallimento di molte aziende?

Nella preparazione del **decreto Liquidità** (D.L. 23/2020), considerate le conseguenze economiche derivanti dai provvedimenti adottati per evitare la diffusione del **COVID-19**, è stato ritenuto indispensabile evitare, per un periodo di tempo limitato, la prevedibile crescente presentazione delle istanze di fallimento nei confronti delle imprese.

In un quadro economico nel quale lo stato di insolvenza può derivare in misura rilevante da fattori esogeni e straordinari rispetto alla normale funzionalità dell'impresa, è stato ravvisato il fondato pericolo della dispersione di una significativa quota del patrimonio produttivo nazionale.

Con l'art. 10 del decreto legge, è stata quindi introdotta una misura eccezionale e temporanea ma a valenza generale considerata la difficoltà di subordinare la riconducibilità dello stato di insolvenza all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del Coronavirus. Si è optato per l'**improcedibilità** di tutte le **istanze di fallimento** presentate tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020.

Leggi anche Crisi d'impresa: le 3 soluzioni per garantire la continuità aziendale

Improcedibilità di tutte le istanze di fallimento

Escludendo alcuni ricorsi presentati dai P.M., l'improcedibilità si applica ad **ogni tipologia** di istanza, comprese quelle degli imprenditori in proprio. In quest'ultimo caso, si è voluto per concedere agli imprenditori un periodo di tempo per valutare **soluzioni alternative** al superamento della **crisi di impresa**, senza dover ricorrere alla soluzione più drastica, e senza che questo comporti l'esposizione alle conseguenze civili e penali derivanti all'aggravamento dello stato di insolvenza. L'avvio delle numerose procedure fallimentare per le quali potrebbe essere presentata l'istanza, nel particolare momento che stiamo vivendo non porterebbe vantaggi neanche al **ceto creditorio** poiché la liquidazione dell'attivo avverrebbe in un **mercato fortemente perturbato**.

Prima di entrare nel merito su quanto potrà accadere al termine del periodo di "sospensione", prevista fino al 30 giugno 2020, può essere utile la ricostruzione quanto intervenuto sulle istanze di fallimento da alcuni mesi a questa parte e fino ad un imminente futuro.

Istanze presentate fino al 9 marzo 2020

Le istanze di fallimento presentate fino al 9 marzo, su cui il Tribunale non ha già emesso sentenza, trovano la loro gestione considerando il rinvio generalizzato per le udienze che, con i differimenti che si sono susseguiti nel tempo, sono state posticipate ad una data successiva all'11 maggio, ad eccezione di quelle posizioni che presentano **caratteristiche di urgenza**.

L'urgenza può derivare, ad esempio, dal **rischio di consolidamento di ipoteche**, dal rischio del decorso dell'anno dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. Per queste istanze poteva essere fissata l'udienza prefallimentare anche durante il periodo di sospensione delle udienze civili, con le modalità organizzative previste dai vari uffici giudiziari.

Fatta salva l'eventuale diversa decisione di ciascun Tribunale, le udienze prefallimentari previste tra il **12 maggio ed il 30 giugno** si dovrebbero tenere utilizzando modalità per **evitare rischi di assembramento** e allo scopo di tutelare la salute dei partecipanti.

Infine, le stesse udienze fissate in una data **successiva al 30 giugno** dovrebbero potersi tenere **regolarmente**.

Istanze presentate dal 9 marzo al 30 giugno 2020

Come già indicato, l'art. 10 del D.L. n. 23/2020 prevede espressamente l'improcedibilità delle istanze di fallimento presentate nel periodo 9 marzo - 30 giugno 2020, individuando le modalità per evitare specifici rischi di decadenza o procedurali.

Trattandosi di improcedibilità, il Tribunale competente potrebbe esprimersi su queste istanze dichiarandole **"non ricevibili"**, ma non si può escludere che ci siano realtà nelle quali si propenda per la loro sospensione

fino al 30 giugno.

Qualora la scelta cadesse sulla seconda soluzione, l'istante non dovrebbe presentare un nuovo ricorso, adempimento a cui sarà tenuto, invece, il precedente che avrà ricevuto il rigetto per improcedibilità della precedente istanza.

Istanze presentate dopo il 30 giugno 2020

Dopo il 30 giugno, **scaduto il periodo di sospensione**, le istanze per la dichiarazione di fallimento potranno essere **nuovamente presentate**. I Tribunali saranno chiamati ad esaminarle e, molto probabilmente, si troveranno davanti ad una rilevante mole di lavoro.

Le udienze pre fallimentari dovrebbero essere fissate come di prassi, pur nel rispetto delle disposizioni localmente previste, se ancora ritenute necessarie nello svolgimento dell'attività giudiziaria.

Analisi del periodo sospensivo e considerazioni finali

Il limite del 30 giugno 2020 per l'improcedibilità delle istanze di fallimento, è stato individuato dall'art. 10 del D.L. 23/2020, pubblicato l'8 aprile 2020 quando il **lockdown** era previsto fino al 13 aprile.

All'epoca, quella data rappresentava l'inizio della ricquistata libertà, con la possibilità per gli operatori economici delle prime riaperture delle loro attività e, con questo, il riavvio della gestione (quasi) ordinaria. Da quel momento, però, sono stati emanati nuovi provvedimenti che hanno, in più occasioni, differito tale termine, creando ulteriore apprensione per imprenditori e professionisti.

In questo momento, l'avvio della "**fase 2**", con una minima riconquista della libertà di movimento è prevista a partire dal 4 maggio, con una limitata riapertura di attività aziendali. Sono state, invece, differite al 18 maggio o al 1° giugno la gran parte delle attività economiche a diretto contatto con la clientela, in prevalenza negozi, servizi alla persona e pubblici esercizi. Per altre attività, poi, non si parla ancora di riapertura. In questa situazione, c'è da chiedersi se il termine del 30 giugno per l'**improcedibilità delle istanze di fallimento**, individuato per una riapertura stimata a partire dal 13 aprile, possa ritenersi adeguato con le nuove date stabilite dal Governo.

Probabilmente no.

È indubbio che le aziende, rimaste chiuse per un periodo più lungo (anche piuttosto significativo), non possono che aver visto peggiorare la loro situazione economica e finanziaria. Il termine del 30 giugno risulta, perciò, **inadatto** a contenere adeguatamente i **rischi di fallimento** per un rilevante numero di imprese italiane derivante da una chiusura obbligatoria, per fattori

esogeni alle stesse. Senza altri interventi, si avrà solo un differimento del fallimento di molte imprese.

Se il termine del 30 giugno è obiettivamente stretto, per le ragioni già indicate, è altrettanto vero che, al momento dell'introduzione del **provvedimento di improcedibilità**, la sua applicazione è stata generalizzata, estendendola anche alle imprese in crisi per motivi diversi dallo shock pandemico.

Tra le istanze di fallimento che sono state considerate improcedibili, ci sono state anche quelle predisposte, o da predisporre, nei confronti di imprese che già prima dell'inizio della crisi sanitaria avevano manifestato sintomi di insolvenza.

Una eventuale ulteriore estensione anche a questi soggetti del termine di improcedibilità dell'istanza di fallimento non potrà che aggravarne la situazione, quando lo spirito dell'iniziativa era quella di aiutare le aziende che si sono trovate incolpevolmente in crisi e che potrebbero riprendersi una volta tornate alla gestione ordinaria delle loro attività.

Senza necessariamente arrivare ad una proroga di tale termine, una **nuova fase di parziale improcedibilità** o di sospensione dell'esame delle istanze di fallimento sarà **probabilmente necessaria**, ma non generalizzata, perché quest'ultima non farebbe che complicare la gestione di queste procedure all'interno dei palazzi di giustizia.

Una volta consentita nuovamente la presentazione delle istanze di fallimento sarà necessario per l'organo giudiziario acquisire maggiori informazioni sul debitore. L'assenza di sintomi di insolvenza prima della crisi sanitaria dovrà consentire un **trattamento di favore** all'impresa entrata in crisi per la chiusura dell'attività a seguito della pandemia in atto. A queste imprese potrà essere concesso un ampio termine, a discrezione del Tribunale ma certamente significativo, per dimostrare la loro capacità di soddisfacimento delle proprie obbligazioni con regolarità.

Almeno per le **istanze di fallimento** presentate fino al **31 dicembre 2020**, allo scopo di ottenere questi termini più ampi, alle imprese potrebbe essere concesso di depositare, con i propri atti difensivi, una **relazione/attestazione** da parte di un **professionista** esperto in materia di crisi di impresa o revisione, sull'assenza dei presupposti dell'insolvenza prima dell'inizio della crisi sanitaria. È necessario, allo scopo, individuare un momento di riferimento valido per l'intero territorio nazionale come, ad esempio, il 23 febbraio 2020 sulla continuità aziendale o il 31 dicembre 2019 su sintomi di crisi, date che già sono apparse in documenti emanati durante l'attuale crisi sanitaria.

Assegnato questo ampio termine, e verificato in itinere

l'effettivo andamento della situazione finanziaria, ad esempio con relazioni periodiche come previsto in materia di concordati con riserva, il Tribunale potrà decidere con maggiore consapevolezza se accogliere l'istanza di fallimento, o rigettarla perché l'impresa presenta i presupposti per la sua ripresa.

I costi per l'attività professionale descritta presenterebbero i presupposti per il riconoscimento della qualifica di spese di giustizia perché d'ausilio al giudice nel valutare lo stato di salute dell'impresa per la quale è stato chiesto il fallimento. Nell'eventuale successivo

fallimento dell'impresa il credito del professionista per l'attività descritta potrebbe, perciò, essere assistito dalla prededucibilità per l'assimilazione indicata.

Dopo il 30 giugno, tra i mille dubbi che avremo sulla convivenza con il virus e le difficoltà economiche da affrontare, dovremo ancora di più **tutelare le imprese** che hanno subito pesantemente la crisi dall'emergenza derivante dalla pandemia e che stanno riprendendo l'attività. Salvare le aziende vuol dire salvare posti di lavoro ed aiutare a salvare l'economia del Paese.

Impresa

Decreto Cura Italia e Liquidità

Sanzioni antitrust: pagamento prorogato al 1° ottobre 2020

di Antonio Ciccia Messina - Avvocato in Torino

In materia di concorrenza, i termini di pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, sono prorogati al 1° ottobre 2020. E' quanto chiarito dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con due comunicazioni del 1° e del 10 aprile, relative all'interpretazione delle disposizioni del decreto Cura Italia, come modificate dal decreto Liquidità, in materia di sospensione dei termini dei procedimenti e anche ai termini di pagamento delle sanzioni. L'AGCM ricorda inoltre che la sospensione trova altresì applicazione nei confronti dei termini che regolano l'inizio dei procedimenti antitrust. Pertanto, qualunque comunicazione, notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio. Con tutto ciò che ne consegue quanto a termini per l'effettuazione di atti e per il compimento di attività.

La **sospensione** dei termini dei **procedimenti Antitrust** non frena l'obbligo di ottemperanza alle diffide volte a far rimuovere un **illecito anticoncorrenziale** o consumeristico. Altrimenti si prolungherebbe una condotta illegittima e i suoi effetti.

È quanto deciso dalla Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), che - con due comunicazioni del 1° e del 10 aprile 2020 - ha dato notizia delle proprie determinazioni a riguardo dell'articolo 103 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020). In via di applicazione della norma, l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ha illustrato gli effetti della disposizione citata in relazione ai termini dei procedimenti e anche ai termini di **pagamento delle sanzioni**.

Analisi ed effetti della sospensione

La norma, a seguito della modifica intervenuta con il decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020, art. 37, comma 1), dispone una **sospensione ex lege** del decorso dei termini, procedurali, endo procedurali, finali ed esecutivi riguardanti lo svolgimento di qualunque "procedimento amministrativo", che sarebbero stati destinati a decorrere nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio. Per effetto di tale norma, la data finale di tutti i termini è posticipata di tanti giorni quanti sono quelli di sospensione.

La misura si applica sia al **termine di chiusura dei procedimenti** sia ai **termini di conclusione** di precise fasi endo-procedimentali, nonché a tutti i termini concernenti i singoli adempimenti procedurali (come il termine entro il quale provvedere su un'istanza di parte).

La norma si chiude invitando le pubbliche amministrazioni ad adottare ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Infine, sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del **silenzio significativo** (assenso o rigetto) previste dall'ordinamento.

Inizio del procedimento

Nell'illustrare l'articolo 103, l'AGCM ricorda che la sospensione trova altresì applicazione nei confronti dei termini che regolano l'inizio del procedimento.

Pertanto, qualunque comunicazione/notifica o denuncia inviata nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio del 2020 potrà ritenersi pervenuta il 16 maggio. Con tutto ciò che ne consegue quanto a termini per l'effettuazione di atti e per il compimento di attività.

Casi non sospesi e danni al consumatore

L'AGCM, adempiendo l'invito a individuare proprie misure interne, ha individuato i casi che non rientrano nella sospensione.

Sono esclusi dalla sospensione, innanzi tutto, i **termini dei procedimenti cautelari**. In questa ipotesi, spiega il Comunicato, l'intervento tempestivo dell'AGCM è necessario a impedire il prodursi di un **danno grave** e irreparabile alla **concorrenza** e ai **diritti dei consumatori** che, nelle more della sospensione, potrebbe invece consolidarsi definitivamente. La natura per definizione irreparabile del danno derivante dalla mancata tutela di un interesse pubblico risulterebbe, infatti, ulteriormente aggravata dal mancato esercizio del potere cautelare.

La richiesta di interventi cautelari, cioè contingibili e indifferibili, giustifica l'eccezione al regime di sospensione.

Casi non sospesi e ottemperanze a diffide e misure

Secondo l'AGCM esulano dalla sospensione anche i termini entro cui le imprese devono ottemperare alla diffida, trattandosi di un'attività che non solo

non è amministrativa e non si svolge nell'ambito di un procedimento, ma che è necessaria a **rimuovere** dall'ordinamento un **illecito anticoncorrenziale** o **consumeristico**.

La comunicazione si sofferma sulle finalità dell'articolo 103 citato, intesa quale volontà di evitare che l'amministrazione, nel periodo di riorganizzazione dell'attività lavorativa in ragione dello stato emergenziale, incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo.

Tale aspetto è legittimamente opinabile, poiché in realtà la norma soppesa e considera anche gli interessi dei destinatari dell'attività procedimentale.

Pertanto, l'AGCM integra la propria interpretazione affermando che applicare la sospensione a questi termini significherebbe prolungare ingiustificatamente la durata di una condotta illecita, con conseguente lesione degli interessi alla cui tutela è istituzionalmente preposta l'Autorità.

La sospensione **non si applica** parimenti al termine entro cui le imprese devono ottemperare alle misure imposte in sede di autorizzazione condizionata di un'**operazione di concentrazione**, in quanto volte a preservare la concorrenza.

È inevitabile considerare che tale lettura potrà aprire

la strada a episodi contenziosi, poiché la lettera della norma è aperta ad applicazioni più estensive.

Pagamento delle sanzioni

L'articolo 103 si applica anche ai termini esecutivi e, quindi, al pagamento delle sanzioni.

In relazione a questo ambito l'AGCM comunica che, in materia di concorrenza, i termini di pagamento delle sanzioni che scadono nel periodo dal 23 febbraio al 15 maggio 2020, sono **prorogati al 1° ottobre 2020**, tenuto già conto del periodo di sospensione.

Per le sanzioni in materia di **tutela del consumatore**, il cui pagamento, in base a quanto disposto dall'articolo 27, comma 13, del Codice del consumo, deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il termine esecutivo è sospeso e ricomincerà a decorre al termine della sospensione.

Per le sanzioni i cui termini di pagamento siano già scaduti al 23 febbraio 2020 non si tiene conto del periodo di sospensione ai fini del computo degli interessi e delle maggiorazioni.

Sono, infine, da considerarsi sospesi i termini di **pagamento delle rate** che scadono nel periodo della sospensione.

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.